

Procacci S.r.l. in liquidazione

Loc. Mocaiana – Fraz. Monteleto, 33

06024 GUBBIO (PG)



PERIZIA DI STIMA

ALLEGATO 8 - TARIFFA INCENTIVANTE GSE: ACCORDO TRANSATTIVO E RETROCESSIONE DEL CREDITO

Impianto fotovoltaico della potenza di
349,60 kWp connesso alla rete elettrica in regime di
cessione totale dell'energia prodotta.

Fossato di Vico (PG) - Loc. Osteria del Gatto

Per Esaerg S.r.l.:

Arch. Fabio Bicchielli

Ing. Federico Biliorsi

Ing. Nicola Carboni

Settembre 2023

ESAERG S.r.l.

Sede: Viale Michelangelo Buonarroti, 100/1 - 52100 Arezzo - C.F./P.IVA: 02156510519
Tel. Fax: +39 0575 26665 - email: info@esaerg.it - PEC: esaerg@pec.it





Direzione Amministrazione e Finanza

Raccomandata

Spett.le
REV - GESTIONE CREDITI SOCIETA' PER AZIONI
VIA SAALRIA 44
00198 ROMA RM

Spett.le
PROCACCI SRL IN LIQUIDAZIONE
LOCALITA' MOCAIANA - FRAZIONE MONTELETO
33
06024 GUBBIO PG

Oggetto: Retrocessione del credito - Pratica n. 241656 - Contratto n. R01F23168707

Prendiamo atto della retrocessione del credito da Voi inoltrata, il cui credito riveniente dal contratto in oggetto, è stato retrocesso a favore del Soggetto Responsabile in indirizzo.

Vi informiamo che a seguito dell'accettazione del 11/01/2023, il GSE provvederà a versare direttamente al Soggetto Responsabile PROCACCI SRL IN LIQUIDAZIONE, nel rispetto delle relative scadenze e con le modalità indicate nel suddetto contratto, quanto da noi dovuto in dipendenza della retrocessione del credito.

Vi precisiamo inoltre che eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno da noi recepite su indicazione del Soggetto Responsabile da effettuare direttamente accedendo al portale nell'apposita sezione.

Distinti saluti.

Amministrazione

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli
effetti dell'art.3, comma 2 del d.lgs 39/93, convalidata
digitalmente

FA_FTV

CC-2022-36806

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D.Lgs. 79/98 - Sede Legale: 00197 Roma, V.le Maresciallo Pilsudski, 81.
Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. 0775438-001 - R.E.A. di Roma n. 318934 - Cap. Sociale € 26.000.000,00 i.v.
Tel. +39.0680111 - Fax +39.0680114700 - info@gse.it - www.gse.it - Numero Verde: 800.16.16.16



Francesco Ansidei
di Catrano

NUMERO CONTRATTO R01F23168707

Scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge e da conservarsi agli atti del Notaio che ne autenticcherà le sottoscrizioni ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18 Novembre 1923, n 2440.

ATTO DI CESSIONE DI CREDITI

(Convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 6 luglio 2012

e del D.M. 23 giugno 2016)

(Atto di retrocessione)

(Atto di retrocessione)

TRA

"REV - GESTIONE CREDITI SOCIETA' PER AZIONI", con sede legale in Roma, Via Salaria n. 44, C.F. e Partita IVA e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 13653361009, capitale sociale euro 140.906.522,00 i.v., Società con Socio Unico Banca d'Italia (nel seguito **REV**), in persona del procuratore speciale Avv. ANTONIO COACCIOLI nato a Serravalle Pi-stoiese (PT) il 3 novembre 1951, domiciliato presso la sede della società REV, codice fiscale CCC NTN 51S03 I660L - come da poteri conferiti con procura autenticata nella firma dal Notaio Nicola Atlante di Roma in data 22 settembre 2022 Rep. 66.584, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera **"D"** - in proprio e in qualità di mandataria di **"PURPLE SPV S.R.L."**, società unipersonale costituita ai sensi della Legge n. 130/99, con sede legale in Conegliano

Registrato a Perugia
in data 06/10/2022
al numero 23149
serie 1T

(TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale euro 10.000,00

i.v., C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 04846340265 (di seguito "**Purple**") giusto mandato speciale ricevuto dal Notaio Giorgio Pertegato di Pordenone in data 22 giugno 2017 Rep. n. 295.435/29.737, registrato a Pordenone il 27 giugno 2017 al n. 8.703 che in copia conforme trovasi allegato alla procura allegata al presente atto sub D, di seguito denominate per brevità "**Cedente**";

e

"PROCACCI SRL (già Procacci S.p.a.) in Liquidazione ed in

Concordato Preventivo" (Concordato Preventivo n° 7/2015), con sede legale in Gubbio (PG), frazione Monteleto Località Mocaiana n. 33/A, capitale sociale euro 1.250.000,00 i.v., P. IVA, Cod. Fisc. e numero di iscrizione nel Registro Imprese dell'Umbria 00308300540, iscritta al REA di Perugia al n. PG - 173755, in persona del Liquidatore Giudiziale Dott. FRANCESCO BENVENUTO, nato a Grosseto (GR) il 21 luglio 1954, domiciliato in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi, n. 48, codice fiscale BNV FNC 54L21 E202J, nominato alla carica con decreto di omologazione del Concordato Preventivo da parte del Tribunale di Perugia in data 13 febbraio 2016, nonché in persona del Liquidatore volontario, Sig. LUIGI PROCACCI, nato a Gubbio (PG) il 01 agosto 1978, domiciliato per la carica presso la sede della società, codice fiscale PRC LGU

78M01 E256N, in forza del provvedimento emesso dal Giudice

delegato della procedura Dott.ssa Stefania Monaldi in data 15 giugno 2022 che in copia conforme si allega sub "**E**", di seguito denominata brevemente "**Cessionario**".

Il Cedente e il Cessionario sono di seguito congiuntamente definiti "Parti" o ciascuno singolarmente "Parte".

CONSIDERATO CHE

- in data 20 agosto 2010 la Società "Procacci S.p.a." ha stipulato con l'allora "Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.A." (nel seguito anche "**BPEL**") un contratto di mutuo chirografario (registrato a Gualdo Tadino il 9 settembre 2010 n. 1234 soggetto alle agevolazioni di cui al Titolo IV del D.P.R. 29/09/1973 n. 601), finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di 349,60 Kw sulla copertura dell'immobile di proprietà della mutuataria sito in Fossato di Vico (PG), località Osteria del Gatto snc (di seguito denominato "**Impianto Fotovoltaico**");

- a garanzia della relativa esposizione, in data 19 dicembre 2011 è stato stipulato atto di cessione pro solvendo a BPEL di tutti i crediti maturandi nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. (nel seguito, "**GSE**") in relazione alla Convenzione n. R01F23168707 del 5 ottobre 2011 (di seguito: "**la Convenzione**"), avente ad oggetto il pagamento della c.d. tariffa incentivante sull'energia elettrica prodotta dall'impianto prevista dal D.M.

19.02.2007 per 20 (venti) anni dal 27 aprile 2011 ("la Cessione");

- avendo la "Procacci", con ricorso depositato in data 24 marzo 2015, chiesto al Tribunale di Perugia l'ammissione a concordato preventivo, a seguito del decreto di ammissione e del voto favorevole dei creditori, con decreto 13 febbraio 2016 il Tribunale ha omologato il concordato preventivo, nominando Liquidatore Giudiziale il Dott. Francesco Benvenuto;

CONSIDERATO inoltre

- che Purple ha acquisito il credito in oggetto da BPEL in forza dei seguenti passaggi:

i. con provvedimento del 22 novembre 2015, Banca d'Italia ha disposto la cessione, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 180/2015, di tutti i diritti, le attività e le passività di BPEL in risoluzione, a favore di "Nuova Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.A. (nel seguito: NBPEL), con efficacia dal 23 novembre 2015;

ii. con atto di disposizione di Banca d'Italia del 26 gennaio 2016, pubblicato in G.U. n. 64 del 17 marzo 2016, i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di BPEL al 30 settembre 2015, detenuti da NBPEL in forza del citato provvedimento del 22 novembre 2015, sono stati trasferiti a REV ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. n. 180/2015 con decorrenza 1° febbraio 2016;

iii. con provvedimento del 30 dicembre 2016 n. 1553682, Ban-

ca d'Italia ha disposto con efficacia dal 1° gennaio 2017 la cessione a REV dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di BPEL al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione, nonché degli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a BPEL; crediti tutti a quel momento detenuti da NBPEL;

iv. "Unione di Banche Italiane S.p.a." (nel seguito: UBI) è subentrata nella posizione di titolare delle posizioni e dei rapporti oggetto di causa per effetto dell'incorporazione di NBPEL, intervenuta con atto di fusione del 14 novembre 2017, con effetti a decorrere dal 27 novembre 2017;

v. con contratto del 15 giugno 2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge n.130 del 30 aprile 1999, Purple ha stipulato con REV un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco ex artt. nn. 1 e 4 della legge n.130 cit. e 58 TUB, per effetto del quale la stessa Purple si è resa cessionaria pro soluto dei crediti e delle garanzie di cui ai punti precedenti, inclusi quelli nei confronti del Cessionario, con decorrenza 15.06.2017. La suddetta cessione è stata pubblicata in G.U. n. 73 in data

22.06.2017;

vi. nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione cui al punto precedente, REV è stata nominata Special Servicer con l'incarico di svolgere le attività operative concernenti l'amministrazione, la gestione, la riscossione e il recupero dei crediti cartolarizzati, con facoltà, a sua volta, di subdelegare a soggetti terzi le suddette attività. Al fine del suddetto incarico veniva rilasciata procura speciale 22 giugno 2017 per atto Notaio Dott. Giorgio Pertegato, Rep. 295435, Fasc. 29737;

vii. da ultimo, in forza di atto di fusione a rogito Notaio Marchetti in Milano (rep. n° 16080, racc. n° 8638) del 26 marzo 2021, UBI è stata fusa per incorporazione in "Intesa Sanpaolo S.p.a." (di seguito: "INTESA"), con effetti a decorrere dal 12 aprile 2021.

In conseguenza di quanto precede, INTESA riveste oggi la qualità di titolare del mutuo, poiché successore nella titolarità dei rapporti oggetto di causa di NBPEL, a sua volta successore di BPEL; Purple, in forza del contratto di cessione di crediti pro soluto e in blocco di cui al punto (v) che precede, è divenuta titolare, tra l'altro, del credito derivante dal Mutuo e delle relative garanzie (inclusa, dunque, la Cessione); REV è infine Special Servicer nominato nell'ambito della suddetta operazione di cartolarizzazione, con l'incarico di svolgere le attività operative concernenti

l'amministrazione, la gestione, la riscossione e il recupero

dei crediti cartolarizzati, con facoltà, a sua volta, di sub-delegare a soggetti terzi le suddette attività.

CONSIDERATO infine

- che con atto di citazione 4 febbraio 2019 il Cessionario ha convenuto avanti al Tribunale di Perugia il Cedente e UBI al fine, tra l'altro, di far accertare l'inopponibilità al Concordato della Cessione, con conseguente richiesta di accertare e dichiarare l'illegittima ritenzione, da parte della Cedente, delle somme corrisposte dal GSE a titolo di tariffa incentivante in esecuzione della convenzione R01F23168707;

- che con comparsa di costituzione 4 novembre 2020 si sono costituite nel predetto giudizio la Cedente e UBI, le quali hanno contestato le avverse domande e chiesto, tra l'altro, la chiamata in giudizio del GSE, al fine di estendere a questi gli effetti dell'emananda pronuncia;

- che in precedenza, a seguito di diffida inviata dal Cessionario, con nota prot. GSE/P20180080396 del 17 agosto 2018 il GSE aveva comunicato alle Parti la sospensione e l'accantonamento dei pagamenti oggetto di cessione di credito sino a definizione del contenzioso tra le medesime

- che a seguito di articolate trattative successivamente intercorse tra le Parti, nelle date del 5 maggio 2022 e 20 settembre 2022 queste hanno sottoscritto due accordi transat-

tivi (nel seguito "Accordi Transattivi") contemplanti, tra

l'altro, la retrocessione in favore della Cessionaria dei crediti nel frattempo accantonati dal GSE, nonché dei crediti maturandi nei confronti del medesimo per effetto della Convenzione salvo l'obbligo della Cessionaria di retrocedere una quota parte di detti crediti, presenti e futuri, alla Cedente, secondo i termini previsti negli accordi transattivi sottoscritti dalle parti;

- che, pertanto, con il presente atto le parti intendono, in esecuzione degli accordi transattivi sottoscritti, retrocedere dalla Cedente alla Cessionaria tutti i crediti maturati ed accantonati dal GSE per effetto della Convenzione, nonché quelli maturandi per il medesimo titolo. Al riguardo le Parti dichiarano e riconoscono che la presente scrittura privata, integra esecuzione degli Accordi Transattivi non implicando alcuna modifica o effetto novativo rispetto ai medesimi, i quali mantengono intatta la loro piena efficacia;

E PREMESSO CHE

a) il Cedente è un soggetto che opera quale cessionario del Credito di BPEL stante quanto sopra;

b) al fine di poter consentire al Cessionario di realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare, denominato PROCACCI e ubicato nel sito di Località Osteria del Gatto, snc, Comune di Fossato di Vico (PG) (di seguito denominato

"Impianto Fotovoltaico"), il Cedente ha acquisito pro solven-

do dal Cessionario ("Cessione dei Crediti" allegata al presente atto sub. **All. "A"**) tutti i crediti da quest'ultimo vantati verso il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. con sede in Roma, Via Maresciallo Pilsudski, 92 (di seguito denominato anche "GSE") derivanti dalla Convenzione numero: R01F23168707, riferita al n. pratica/impianto 241656 (allegata al presente atto unitamente alla "Cessione dei Crediti" sub. **All. "A"** e di seguito denominata "Convenzione"), per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (di seguito denominate anche "Tariffe Incentivanti"), a garanzia di un finanziamento concluso tra Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.C. e il Cessionario in data 20 agosto 2010 di cui sopra;

c) il Cedente ha il diritto a percepire le Tariffe Incentivanti sino al 27 (ventisette) aprile 2031 (duemilatrentuno);

d) il Cedente è disponibile a retrocedere *pro soluto* al Cessionario tutti i crediti residui ancora vantati verso il GSE derivanti dalla Convenzione, in considerazione di tutto quanto sopra;

e) il Cessionario è interessato ad acquisire *pro soluto* la totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dal Cedente verso il GSE.

Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue.

Art. 1 - Premesse e allegati

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di cessione di crediti.

Art. 2 - Oggetto

2.1. Con il presente atto, il Cedente cede pro soluto al Cessionario, che accetta, tutti i crediti presenti e futuri al netto dei corrispettivi spettanti al GSE derivanti dalla Convenzione, fino a scadenza di quest'ultima.

Art. 3 - Dichiarazioni e garanzie

3.1. Il Cedente dichiara che i crediti ceduti sono nella sua piena titolarità e disponibilità e non sono soggetti a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli di qualsivoglia natura.

Art. 4 - Pagamenti

4.1 Fermo quanto previsto dalla Convenzione, il Cedente è consapevole che i crediti ceduti dovranno essere pagati dal GSE direttamente in favore del Cessionario, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a TRIBUNALE DI PERUGIA CONCORDATO PREVENTIVO N. 7/2015 - IBAN IT 27 W 03032 03009 0100000000814

4.2 E' facoltà del Cessionario poter modificare il conto corrente sul quale dovranno essere pagati i crediti, secondo le modalità previste in convenzione.

4.3 Il Cessionario è a sua volta consapevole che parte dei

crediti incassati andranno retrocessi al Cedente in forza de-

gli Accordi Transattivi e nelle forme, nei modi e nei termini da questi ultimi previsti.

Art. 5 - Spese e oneri fiscali

5.1. Tutte le spese e gli oneri anche relativi ad atti successivi, incluse le imposte e le tasse, dirette o indirette, presenti o future, relativi o connessi con il presente atto di cessione dei crediti sono a carico del Cessionario.

Le parti dichiarano che il presente atto è soggetto al trattamento tributario di cui all'art. 15 e ss. Dpr 601/73 in quanto avente ad oggetto la retrocessione di un credito ceduto a garanzia di un finanziamento già assoggettato ad imposta sostitutiva.

Art. 6 - Legge applicabile e Foro competente

6.1 Il presente atto di cessione e i rapporti da esso scaturenti sono regolati dalla legge italiana.

6.2 Il Foro di Perugia è competente in via esclusiva per la risoluzione di ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione al presente atto di cessione di crediti o comunque ad esso collegata o connessa, ogni altro Foro escluso.

Art. 7 - Comunicazioni

7.1 Ogni comunicazione tra le Parti inerente il presente atto di cessione dei crediti, dovrà essere fatta in forma scritta ed essere inviata o

- con lettera raccomandata ai seguenti indirizzi:

Se diretta al Cedente: in Roma, Via Salaria n. 44, CAP 00198, all'attenzione del legale rappresentante di REV;

Se diretta al Cessionario: in Località Mocaiana n. 33/A - Fraz. Monteieto, Gubbio (PG) CAP 06024, all'attenzione del Liquidatore Giudiziale;

Se diretta al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.: in Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, CAP 00197 Roma (RM)

- altresì ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Cessionario: cp7.2015perugia@pecconcordati.it;

Cedente: ufficio.legale@pec.revgestionecrediti.it;

7.2 Le comunicazioni si intenderanno effettuate alla data di ricezione.

Art. 8 - Notifica della cessione

8.1. Il presente atto di cessione verrà notificato al GSE, a tutti gli effetti di legge, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel testo che qui si allega sub **All. "B"** e dovrà essere accompagnato dall'esplicito consenso:

-- al trattamento dei dati personali del Cedente - come previsto dall'art. 23 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - affinché il GSE possa procedere ad una verifica in capo al Cedente, per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (**All. "C"**);

-- al trattamento dei dati personali del Cessionario (**All.**

"C") per le medesime finalità, propedeutiche ai singoli paga-

menti derivanti dalla presente cessione.

8.2. Al suddetto testo dovrà essere allegata copia della Convenzione, della precedente Cessione del Credito e eventuali allegati richiesti dal GSE.

Art. 9 - Efficacia della cessione

9.1 Le Parti concordano che il presente atto è efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte di quest'ultimo subordinata all'insussistenza di situazioni di inadempienza in capo al cedente a seguito di verifica effettuata ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

9.2 Le Parti autorizzano il GSE ad inviare la comunicazione di accettazione a mezzo posta elettronica agli indirizzi riportati al paragrafo 7.1 del presente atto.

Art. 10 - Efficacia degli Accordi Transattivi

Le Parti danno atto che la presente scrittura privata costituisce esecuzione degli Accordi Transattivi i quali conservano la loro piena efficacia.

* * *

Data, 28 settembre 2022

Firma del Cedente

Firma del Cessionario

F.to ANTONIO COACCIOLI

F.to FRANCESCO BENVENUTO

F.to LUIGI PROCACCI

Il Cessionario approva specificamente ai sensi e per gli ef-

fetti dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile e delle disposi-

zioni emanate dalle Autorità Creditizie le seguenti clausole:

Art. 6 (legge applicabile e Foro competente)

Art. 9 (Efficacia della cessione)

Firma del Cessionario

F.to LUIGI PROCACCI

F.to FRANCESCO BENVENUTO

Repertorio n. 6.751

Raccolta n. 4.397

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto dott. Francesco Ansidei di Catrano, Notaio in Perugia, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di detta Città, che i signori

ANTONIO COACCIOLI nato a Serravalle Pistoiese (PT) il 3 novembre 1951, domiciliato presso la sede della società REV, in rappresentanza, nella sua qualità di procuratore speciale, della società con unico socio "REV - GESTIONE CREDITI SOCIETA' PER AZIONI", con sede legale in Roma, Via Salaria n. 44, in forza dell'allegata procura, la quale interviene al presente atto in proprio e in qualità di mandataria di **"PURPLE SPV S.R.L."**, società unipersonale costituita ai sensi della Legge n. 130/99, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, giusto mandato speciale ricevuto dal Notaio Giorgio Pertegato di Pordenone in data 22 giugno 2017 Rep. n. 295.435/29.737, registrato a Pordenone il 27 giugno

2017 al n. 8.703 che in copia conforme trovasi allegato alla

procura allegata al presente atto sub D

(ai fini della normativa anti riciclaggio identificato a mezzo carta d'identità n. 3367691AA, rilasciata dal Comune di Perugia il 26 giugno 2012)

FRANCESCO BENVENUTO, nato a Grosseto (GR) il 21 luglio 1954, domiciliato in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi, n. 48 e **LUIGI PROCACCI**, nato a Gubbio (PG) il 01 agosto 1978, domiciliato per la carica ove appresso, rispettivamente nella qualità di Liquidatore Giudiziale il primo e di Liquidatore volontario il secondo, della società "PROCACCI SRL in Liquidazione ed in Concordato Preventivo" con sede legale in Gubbio (PG), frazione Monteleto Località Mocaiana n. 33/A, in forza dell'allegato provvedimento.

(ai fini della normativa anti riciclaggio identificati rispettivamente a mezzo

carta d'identità n. 4588550AA, rilasciata dal Comune di Perugia in data 11 gennaio 2016

carta d'identità n. CA59228HU, rilasciata dal Comune di Gubbio in data 29 dicembre 2020)

delle cui identità personali, qualifiche e poteri, io Notaio sono certo, previa lettura da me datane, con dispensa relativa a quanto allegato, hanno apposto la propria firma, in calce all'atto che precede, a margine dei suoi fogli intermedi e dei suoi allegati, in mia presenza alle ore sedici e tren-

ta minuti.

In Perugia, Via Mario Angeloni n. 57, presso il mio studio,
il giorno ventotto settembre duemilaventidue

F.to FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO Notaio

Allegato "A"
all'atto Rep. a. 6751/4397

COPIA AUTENTICA

ATTO DI CESSIONE DI CREDITI
TRA

= PROCACCI ALFREDO nato a Gubbio il 15 maggio 1945, residente a Gubbio, Frazione Monteieto n. 33
codice fiscale PRC LRD 45E15 E256J;

il quale interviene al presente atto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione con i poteri di firma della società "PROCACCI S.P.A." con sede in Gubbio, Frazione Monteieto, Località Mocalana n. 33/A, iscritta nel Registro delle Imprese di Perugia al n. 00308300540 di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A.;

in forza di delibera del consiglio d'amministrazione del 2 luglio 2010

di seguito denominata per brevità "Cedente";

e

= Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa, con Sede in Arezzo, Via Calamandrei n. 255, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Arezzo 00367210515, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5390.0 - Capogruppo del Gruppo Banca Etruria, iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 5390.0, in persona del Sig. Luchetti Tommaso nato a Gualdo Tadino il 29 dicembre 1958, in qualità di Titolare della filiale di Gualdo Tadino, domiciliato per la carica presso la sede della società; autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Banca con deliberazione del 9 gennaio 2003 che in estratto autentico trovasi allegata all'atto mio rogito del 21 luglio 2003 repertorio n. 42417/993 registrato a Gualdo Tadino il 30 luglio 2003 n. 974 serie 1; di seguito denominata brevemente "Cessionario".

Il Cedente e il Cessionario sono di seguito congiuntamente definiti "Parti" o ciascuno singolarmente "Parte".

PREMESSO CHE

a) il Cedente ha realizzato un impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare, denominato PROCACCI e ubicato nel sito di Loc. Osteria del Gatto, snc, Comune di Fossato di Vico (PG) (di seguito denominato "Impianto Fotovoltaico");

b) il Cedente ha stipulato con il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 92 (di seguito denominato anche "GSE") la Convenzione numero R01F23168707 (allegata al presente atto sub. All. "A" e di seguito denominata "Convenzione"), riferita al n. 241656, per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (di seguito denominate anche "Tariffe Incentivanti");

c) la Convenzione attribuisce al Cedente il diritto a percepire le Tariffe Incentivanti sino al 26 aprile 2031;

d) il Cessionario è un soggetto che opera nel settore dell'intermediazione creditizia ed è interessato ad acquisire



Antonio Fabi
NOTAIO

Gualdo Tadino
Via Flaminia km. 188
Tel. 075912239
Fax. 075916967

Registrato a Gualdo Tadino

il 21/12/2011

al n. 2476

serie 1T



Gualdo Tadino



pro solvendo la totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dal Cedente verso il GSE derivanti dalla Convenzione a garanzia di un finanziamento concluso tra Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.C. e PROCACCI SPA con sede in Gubbio (PG), Loc. Mocaiana n.33A, C.F./P.I. 00308300540 in data 20 agosto 2010 identificato con il n. 074/90067731. registrato a Gualdo Tadino il 9 settembre 2010 al n. 1234. Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue.

Art. 1 - Premesse e allegati

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di cessione di crediti.

Art. 2 - Oggetto

2.1. Con il presente atto, il Cedente cede pro solvendo al Cessionario, che accetta, tutti i crediti presenti e futuri vantati verso il GSE derivanti dalla Convenzione n. R01F23168707, fino a scadenza di quest'ultima.

2.2. Ai sensi dell'art. 1262 c.c. il Cedente consegna al Cessionario la Convenzione quale documento probatorio dei crediti oggetto di cessione.

2.3. La cessione di cui al superiore punto 2.1 viene effettuata:

- a garanzia di un finanziamento concluso tra Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.C. e PROCACCI SPA con sede in Gubbio (PG), Loc. Mocaiana n.33A, C.F./P.I. 00308300540 in data 20 agosto 2010 identificato con il n. 074/90067731.

Art. 3 - Dichiarazioni e garanzie

3.1. Il Cedente dichiara che i crediti ceduti sono nella sua piena titolarità e disponibilità e non sono soggetti a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli di qualsivoglia natura.

3.2. Il Cessionario prende atto e accetta che:

- l'adempimento da parte del GSE delle obbligazioni di pagamento dei crediti ceduti è subordinata, anche in ipotesi di ulteriore cessione dei crediti da parte del Cessionario a beneficio di terzi, all'osservanza delle condizioni elencate all'art. 4, della Convenzione;

- l'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà di GSE di opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre al Cedente.

3.3. Il Cessionario dichiara altresì di conoscere che:

- i crediti ceduti derivano dal riconoscimento al Cedente di Tariffe Incentivanti a fronte della produzione di energia fotovoltaica dell'impianto meglio individuato in Convenzione;

- il pagamento delle Tariffe Incentivanti, ovvero dei crediti ceduti con il presente atto, verrà effettuato dal GSE sulla base delle misure previste dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas vigenti.

Art. 4 - Pagamenti

4.1 Fermo quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione, i crediti ceduti dovranno essere pagati dal GSE, mediante boni-

Luigi Scuderi

Procacci

Autore Procacci

fico bancario, su espressa indicazione del Cessionario, sul conto corrente intestato a PROCACCI S.P.A. Codice IBAN IT67M0539038473000000091901.

4.2 E' facoltà del Cessionario poter modificare, esclusivamente mediante comunicazione al GSE con lettera raccomandata A/R, il conto corrente sul quale dovranno essere pagati i crediti.

Art. 5 - Retrocessione dei crediti

5.1. L'eventuale retrocessione dei crediti residui al Cedente, a seguito dell'estinzione dell'obbligazione garantita per qualsiasi causa dovrà avvenire nei modi e nei termini indicati nell'art. 4 della Convenzione.

5.2. Il Cedente e il Cessionario prendono atto ed accettano, in conformità a quanto previsto dall'art.4 della Convenzione, che alcuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE in caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti.

Art. 6 - Spese ed oneri fiscali

6.1. Tutte le spese e gli oneri, anche relativi ad atti successivi, incluse le imposte e le tasse, dirette o indirette, presenti o future, relativi o connessi con il presente atto di cessione dei crediti sono a carico del cedente.

6.2 Le Parti dichiarano che ai fini fiscali il presente atto è inerente ad operazione di finanziamento a medio e lungo termine, pertanto si invocano le agevolazioni di cui al titolo IV del DPR 29.9.1973, n. 601.

Art. 7 - Legge applicabile e foro competente

7.1. Il presente atto di cessione e i rapporti da esso scaturiti sono regolati dalla legge italiana.

7.2. Il foro di Arezzo è competente in via esclusiva per risoluzione di ogni controversia che dovesse sorgere tra Parti in relazione al presente atto di cessione di crediti o comunque ad esso collegata o connessa, ogni altro foro escluso.

Art. 8 - Comunicazioni

8.1. Ogni comunicazione, inerente al presente atto di cessione dei crediti, dovrà essere effettuata in forma scritta e potrà essere inviata:

- con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai seguenti indirizzi:

Se diretta al Cedente: in Gubbio (PG), Loc. Mocalana n.33/A, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Procacci Alfredo

Se diretta al Cessionario: in Gualdo Tadino (PG), P.zza Garibaldi, n. 19, nella persona del Direttore pro-tempore.

Se diretta al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.: in Viale Maresciallo Pilsudski n.92, 00197 Roma.

ovvero a mezzo posta elettronica, ai seguenti indirizzi:

Cessionario: Bpel0074@bancaetruria.it

Cedente: l.antonini@procacci.spa.it

8.2 Le comunicazioni si intenderanno effettuate alla data di ricezione.

Art. 9 - Notifica della cessione

9.1. Il presente atto di cessione verrà notificato al GSE, a tutti gli effetti di legge, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel testo che qui si allega sub All. "B".

9.2. Al suddetto testo dovrà essere allegata copia della Convenzione ed eventuali allegati richiesti dal GSE.

Art. 10 - Efficacia della cessione

10.1. Le Parti concordano che il presente atto è efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte di quest'ultimo.

10.2. Le Parti autorizzano il GSE ad inviare la comunicazione di accettazione a mezzo posta elettronica agli indirizzi riportati al paragrafo 8.1 del presente atto.

Il Cessionario approva specificatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile e delle disposizioni emanate dalle Autorità Creditizie le seguenti clausole:

- Art. 3.3 (condizioni per l'adempimento delle obbligazioni di pagamento dei crediti ceduti);
- Art. 5.2. (limitazione di responsabilità);
- Art. 7 (foro competente);
- Art 10 (efficacia della cessione).

Il presente atto rimarrà depositato nei rogiti del Notaio autenticante.

F.TO LUCHETTI TOMMASO, PROCACCI ALFREDO

NUMERO 79180/27639 DEL REPERTORIO

AUTENTICA DI FIRME = REPUBBLICA ITALIANA,

L'anno duemilaundici il giorno diciannove
del mese di dicembre

(19 dicembre 2011)

in Gualdo Tadino nel mio studio in Via Flaminia Km. 188
alle ore sedici e sei minuti

Io sottoscritto Dr. Antonio Fabi, Notaio residente a Gualdo Tadino ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Perugia autentico le firme apposte sopra e quelle nei fogli non contenenti le sottoscrizioni finali, e negli allegati in mia presenza previa rinuncia ai testi di comune accordo e col mio consenso, dai Signori sottoindicati della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo:

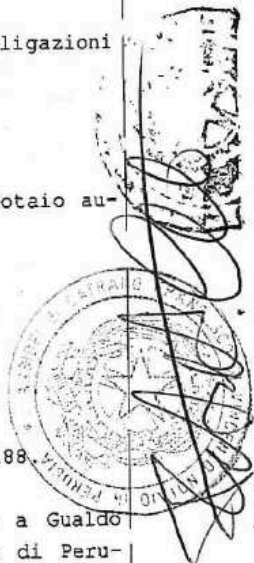
= PROCACCI ALFREDO nato a Gubbio il 15 maggio 1945, residente a Gubbio, Frazione Monteieto n. 33

codice fiscale PRC LRD 45E15 E256J;

il quale interviene al presente atto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione con i poteri di firma della società "PROCACCI S.P.A." con sede in Gubbio, Frazione Monteieto, Località Mocaiana n. 33/A, iscritta nel Registro delle Imprese di Perugia al n. 00308300540 di iscrizione, codice

F. To Luchetti

Procacci



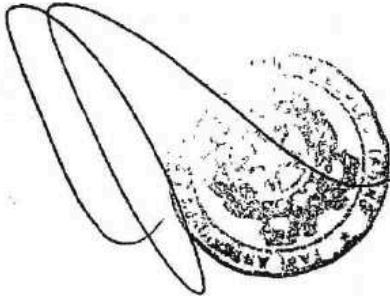
Antonio Procacci

fiscale e partita I.V.A.;

autorizzato con delibera del consiglio d'amministrazione del 2 luglio 2010;

= Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa, con Sede in Arezzo, Via Calamandrei n. 255, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Arezzo 00367210515, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5390.0 - Capogruppo del Gruppo Banca Etruria, iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 5390.0, in persona del Sig. Luchetti Tommaso nato a Gualdo Tadino il 29 dicembre 1958, in qualità di Titolare della filiale di Gualdo Tadino, domiciliato per la carica presso la sede della società; autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Banca con deliberazione del 9 gennaio 2003 che in estratto autentico trovasi allegata all'atto mio rogito del 21 luglio 2003 repertorio n. 42417/9963 registrato a Gualdo Tadino il 30 luglio 2003 n. 974 serie 1. Il presente atto è stato da me letto alle parti.
F.TO ANTONIO FABI NOTAIO

Copia autentica conforme all'originale in CINQUE
fogli muniti delle prescritte firme, ed ai suoi alle-
gati, che rilascio ad esclusivo uso LEGGE
GUALDO TADINO, li 10 GEN. 2012



ALLEGATO A

All'atto rep. n. 7948^b

racc. n. 27639

CONVENZIONE TARIFFE FOTOVOLTAICO

CONVENZIONE N° R01F23168707 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 19.2.2007 E DELLA DELIBERA DELLA AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 90/07

Con la presente Convenzione

tra

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a., con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000,00, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 05754381001, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino nella qualità di Direttore della Direzione Operativa, in seguito denominata per brevità "GSE"

e

PROCACCI S.P.A. con sede in LOCALITÀ MOCAIANA - FRAZIONE MONTELETO, 33 Comune GUBBIO (PG), codice fiscale 00308300540 e partita iva 00308300540, rappresentata da PROCACCI ALFREDO nato a GUBBIO (PG) il 15/05/1945 nella qualità di , in qualità di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione, in seguito denominato per brevità "Produttore";

nel loro insieme denominate anche "le Parti",

premesso

- che con richiesta, come da protocollo GSE del 03/05/2011, è stata inoltrata domanda di concessione della "tariffa incentivante" di cui al D.M. 19.2.2007 per l'impianto fotovoltaico denominato PROCACCI, di potenza nominale pari a 349,60 kW, ubicato nel sito di Loc. Osteria del Gatto, snc, Comune di FOSSATO DI VICO (PG);
- che tale domanda di concessione è stata dal GSE identificata con il n. 241656;
- che il GSE, con propria lettera ha comunicato al Produttore il valore della tariffa incentivante, riconosciuta all'impianto fotovoltaico di cui sopra, pari a 0,4220 €/kWh;
- che il Produttore (Produttore o Soggetto Responsabile) risulta essere il soggetto responsabile dell'impianto, indicato al precedente alinea, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) del D.M. 19.2.2007;
- che l'impianto fotovoltaico è entrato in esercizio in data 27/04/2011 individuata come prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le condizioni, elencate nel seguito, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett.g) del DM 19.2.2007:
 - i. l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
 - ii. risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
 - iii. risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
 - iv. risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
- che trattasi di impianto fotovoltaico realizzato con un intervento di nuova costruzione di cui all'art. 2 del D.M. 19.2.2007;
- che trattasi di impianto fotovoltaico integrato di cui all'art. 2 del D.M. 19.2.2007;



- che l'impianto fotovoltaico non rientra nei casi (tra di loro non cumulabili) di incremento della tariffa indicati nell'art. 6, comma 4, del D.M. 19.2.2007;
- che il soggetto responsabile ha dichiarato di non incorrere, per l'impianto fotovoltaico oggetto della presente convenzione, nelle condizioni che, ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, del D.M. 19.2.2007, comportano la non applicabilità o la non cumulabilità con le tariffe di cui all'art. 6 e con il premio di cui all'art. 7 del D.M. 19.2.2007, in particolare:
 - i. per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non ha usufruito e non usufruirà di incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo di investimento
 - ii. l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico non beneficia e non beneficerà:
 - dei certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 387/2003;
 - dei titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 79/99 e dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 164/2000;
 - iii. per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non è stata e non sarà richiesta la detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 289/2002, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima detrazione;

si stipula quanto segue:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto il riconoscimento, da parte del GSE al Produttore, del contributo spettante all'energia elettrica prodotta dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica e incentivata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 387/03, del D.M. del 19.2.2007 e della deliberan. 90/07.

Articolo 2

Decorrenza e valore dell'incentivazione

Per un periodo di venti anni a decorrere dal 27/04/2011 la tariffa incentivante, costante in moneta corrente, da riconoscere all'impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione è pari a 0,4220 €/kWh

Articolo 3

Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti

Il pagamento delle tariffe incentivanti verrà effettuato dal GSE sulla base delle misure previste dalla delibera dell'A.E.E.G. n. 88/07 e in conformità alle modalità di erogazione disciplinate dalla delibera n. 90/07.

Con riferimento agli art. 3 e 4 della delibera n. 88/07 Enel Distribuzione S.p.A. è il soggetto che ha la responsabilità della rilevazione, registrazione e comunicazione al GSE delle misure dell'energia fotovoltaica incentivata.

Il GSE dispone il pagamento delle tariffe incentivanti con valuta l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure ("Data di Pagamento"). Nel caso in cui la "Data di



Pagamento" ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il GSE provvederà al pagamento delle tariffe incentivanti accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal Produttore nella "scheda dati anagrafici ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti" di cui alle premesse.

Articolo 4 Cessione dei crediti

Il GSE provvederà ad adempiere la propria obbligazione di pagamento dei crediti verso il cessionario dei medesimi subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- (a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE;
- (b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
- (c) che l'atto di cessione dei crediti:
 - (i.) sia stipulato in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione;
 - (ii.) sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - (iii.) abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - (iv.) riporti in allegato la presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione;
 - (v.) in occasione della notifica al GSE, sia accompagnato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del cedente - come previsto dall'art. 23 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - affinché il GSE possa procedere ad una verifica in capo al cedente, per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche al momento della notifica della cessione;
- (d) che la verifica di cui al precedente punto c (v) dia esito positivo (ovvero che non vi siano inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali);
- (e) che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al cedente ed al cessionario.

L'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà di GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

L'eventuale retrocessione dell'intero credito residuo all'originario cedente dovrà:

- (a.1) avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti, vale a dire
 - (i.) con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio; e
 - (ii.) utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- (b.1) essere sottoscritta da entrambe le parti;
- (c.1) essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l'indicazione delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti;
- (d.1) essere espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di

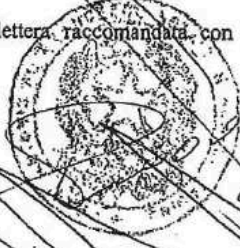
Luigi Brodeur

Luigi Brodeur



Antonio Casella

Luigi Brodeur



ricevimento inviata ad entrambe le parti.

Anche in caso di retrocessione dei crediti residui, il GSE si riserva la facoltà di opporre all'originario cedente la compensazione che avrebbe potuto opporre al cessionario. Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo alla accettazione della retrocessione dei crediti. Alcuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti dell'originario cedente e del cessionario nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti. Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi con l'esclusione del punto c (ii) e a.1 (ii).

Le condizioni di cui al primo capoverso, ad eccezione di quanto previsto al punto c (ii), e al terzo capoverso, ad eccezione di quanto previsto al punto a.1 (ii), del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di:

(a.2) conferimento a terzi del mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti;

(b.2) conferimento dazione in pegno dei crediti.

Articolo 5

Responsabilità

Il GSE non potrà essere considerato responsabile per danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure di cui al precedente articolo 3, da parte di Enel Distribuzione S.p.A., soggetto responsabile della rilevazione, registrazione e comunicazione delle misure al GSE.

Articolo 6

Documentazione

Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese e a consegnare al GSE, su semplice richiesta, e nel rispetto delle scadenze e/o cadenze fissate, ogni documentazione relativa all'impianto fotovoltaico di cui alla presente Convenzione, alle sue caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della delibera n. 90/07, il Produttore, nel caso in cui uno o più pannelli e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l'impianto, vengano sostituiti con altri di pari potenza, a causa di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, comunica tempestivamente al GSE i nuovi numeri di matricola a sostituzione di quelli precedenti.

Oltre alle specifiche modalità previste dall'articolo 4 il Produttore si impegna ad inviare al GSE, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale variazione dei dati riportati nella "scheda anagrafica ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti". Nel caso di comunicazioni di variazione delle coordinate bancarie di domiciliazione dei pagamenti delle tariffe incentivanti, tale variazione sarà resa operativa dal GSE nel secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione medesima da parte del GSE.

Il soggetto responsabile si impegna a trasmettere al GSE, ai fini del monitoraggio tecnologico di cui all'art. 15, comma 1 del DM 19.2.2007, i dati e le informazioni previsti dall'art. 11 della delibera 90/07, secondo la cadenza temporale ivi prevista e le modalità indicate dal GSE.

Articolo 7

Verifiche e controlli

Il GSE si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare sopralluoghi sull'impianto fotovoltaico,

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp, partially obscured by the ink. The stamp appears to contain text around its perimeter, but it is not legible due to the ink and the angle of the page.

direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto alle tariffe incentivanti da parte del Produttore, o la permanenza del diritto medesimo, anche tramite verifiche e controlli sulle caratteristiche dei componenti di impianto e sulle apparecchiature di misura al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, nonché la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Il GSE comunicherà al Produttore la data di effettuazione del sopralluogo sull'impianto fotovoltaico. Nel corso delle attività di verifica, il Produttore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale il Produttore dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni.

L'esito dei controlli viene comunicato al Produttore e, in caso di esito negativo, determinerà le conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, della delibera n. 90/07.

Articolo 8

Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha decorrenza dal 27/04/2011 e scadenza il 26/04/2031.

La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra in una delle ipotesi di decadenza previste dall'art. 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni, nonché si verifichi la fattispecie individuata dall'art. 10, comma 3 della delibera n. 90/07.

Articolo 9

Giurisdizione

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e alla esecuzione della presente Convenzione e degli atti da essa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 10

Perfezionamento della Convenzione

Ai fini del perfezionamento della Convenzione il Produttore è tenuto a stampare tramite il portale informatico l'apposita Dichiarazione di Accettazione e a inviarla al GSE debitamente sottoscritta allegando fotocopia del proprio documento in corso di validità. La presente Convenzione è perfezionata nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della suddetta Dichiarazione rendendo disponibile sul portale informatico la copia per il Produttore sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante. Successivamente alla attivazione della Convenzione, eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto della presente Convenzione dovranno essere convenuti per iscritto a pena di nullità. Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione derivante dalla presente Convenzione è resa ai sensi del D.P.R. 445/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

05/10/2011

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a

G. Montanaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93, convalidata digitalmente)

[Firma autografa]

[Firma autografa]

[Firma autografa]

[Firma autografa]

[Firma autografa]

Allegato "B"
all'atto Rep. u. 6751/4397

Allegato B

Raccomandata A.R.

Spettabile
Gestore dei Servizi Energetici- GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 - Roma



Oggetto: Notifica della cessione/retrocessione – (riportare solo il tipo di atto che si vuole notificare) di credito CONTRATTO N....

Vi comunichiamo che, con atto del [...], allegato alla presente, [soggetto referente] – che ad ogni buon fine sottoscrive la presente – ha ceduto a [cessionario ...] tutti i propri crediti nei Vostri confronti derivanti dal Contratto (elencare eventuali ulteriori Contratti) n. [...] stipulata il [...].

Vi preghiamo, pertanto, di effettuare direttamente al cessionario [...] il pagamento di tutto quanto da Voi dovuto al predetto cedente in virtù del Contratto di cui sopra.

Distinti saluti.

[luogo e data]

Firma Cedente

Firma Cessionario

All. "D"

Allegato "C"
all'atto Rep. u. 6751/4397

**MODULO PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA
PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.**

Convenzione

Il/la sottoscritto/a

nato/a _____ (Prov.) _____ il _____

Codice fiscale _____

residente in _____ (Prov.) _____;

Via/Piazza _____ n. _____;

nella sua qualità di _____ ;

della Società _____ ;

ESPRIME IL CONSENSO E AUTORIZZA

il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse e funzionali alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali e,

DICHIARA

di aver preso visione dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) (di seguito riportata).

Luogo e data

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informare La sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato *pro tempore*, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio RPD, contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it.

2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il GSE, ove necessario per le finalità di cui al successivo art. 3, nomina appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Si informa che i dati personali conferiti verranno trattati per finalità connesse e funzionali alla gestione del credito oggetto della convenzione incentivante, nonché per le finalità connesse alla convenzione stessa.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra.

La base giuridica del suddetto trattamento si rinviene ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR, nel suo consenso informato.

4. DATI PERSONALI TRATTATI NEL TRATTAMENTO

I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati anagrafici, identificativi e amministrativi e dagli altri dati riportati nella convenzione ceduta.

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza – secondo quanto previsto dal GDPR, nonché dalla normativa nazionale di riferimento - anche con l’ausilio di strumenti informatici e sono conservati¹ per un periodo di 10 anni dall’esaurirsi della finalità di trattamento.

Il trattamento è effettuato dal GSE nel rispetto degli obblighi di legge, ad opera di suo personale incaricato della gestione dei dati personali e, se del caso, da appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati personali all’uopo nominati.

Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Il GSE si riserva il diritto di trasmettere i suoi dati personali agli Istituti di credito sempre esclusivamente per finalità connesse alla gestione del credito.

Resta fermo l’obbligo del GSE di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa inoltre che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

7. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del

¹ I tempi di conservazione/cancellazione dei dati personali sono da intendersi al netto dei tempi di gestione dei contenziosi eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgono fini di archiviazione per pubblico interesse o per finalità statistiche. Inoltre si precisa che nel caso in cui in capo ad un unico soggetto risultino più rapporti contrattuali - benefici, il termine di cancellazione decorre dalla conclusione dell’ultimo rapporto contrattuale in ordine temporale.

trattamento, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.

Il loro mancato conferimento può comportare, quindi, l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere(a), (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- esercitare i diritti di cui al precedente alinea mediante la casella di posta rpd@gse.it con idonea comunicazione;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

Si informa inoltre che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca e dovrà in ogni caso essere accolta dal GSE.

9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie, dandone idonea comunicazione se necessario.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.



Impero
Lucio
Roberto Caracciolo

Allegato "D"
all'atto Rep. u. 6751/4397

PROCURA SPECIALE

La sottoscritta Rita Di Domenicantonio, nata a Roma (Rm) il 7.10.1968, C.F. DDM RTI 68R47 H501J, in qualità di Procuratrice speciale di "REV - GESTIONE CREDITI SOCIETA' PER AZIONI", con sede in Roma (RM), Via Salaria n.44, cap. soc. euro 140.906.522,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.IVA 13653361009, R.E.A. n. RM-1463695, giusta procura conferitale dall'amministratore delegato della società signor Immordino Salvatore nato in Villalba (Caltanissetta) il 2 aprile 1952 e domiciliato per la carica presso la sede della società, con la procura speciale autenticata nella sottoscrizione dal notaio Nicola Atlante di Roma il 5 giugno 2019, rep. 59245 racc. 30273, registrata all' Ufficio delle Entrate di Roma 5 il 10/06/2019 al n. 7749, serie 1T, quale società mandataria della "PURPLE SPV SRL" unipersonale, con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale euro 10.000,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso e Belluno, codice fiscale e partita Iva 04846340265, R.E.A. TV-403156, giusto mandato speciale ricevuto dal notaio Giorgio Pertegato di Pordenone in data 22 giugno 2017, rep. 295435 racc. 29737, registrato all'Ufficio delle Entrate di Pordenone il 27/06/2017 al n. 8703, serie 1T, che in copia su supporto analogico conforme alla copia autentica su supporto informatico si allega al presente atto sotto la lettera A, società titolare del credito di cui infra; con il presente atto conferisce procura speciale all'Avv. Antonio Coaccioli nato a Serravalle Pistoiese (PT) il 3/11/1951, codice fiscale CCCNTN51S03I660L, domiciliato presso la sede della stessa REV Gestione Crediti spa, a sottoscrivere nell'interesse di Rev Gestione Crediti S.p.A (in proprio e quale mandataria di Purple SPV S.r.l.) in qualità di Cedente, atto

Rep. 66584

22/9/2022

Rita Di Domenicantonio



[Handwritten signature]

di cessione pro soluto di crediti in favore della cessionaria Procacci S.r.l. (in Liquidazione ed in Concordato Preventivo n. 7/2015), avente ad oggetto i crediti presenti e futuri vantati dalla parte Cedente nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a titolo di tariffa incentivante e derivanti dalla Convenzione numero R01F23168707, riferita al n. pratica/impianto 241656, pervenuti alla parte Cedente in forza di precedente cessione pro solvendo stipulata in data 19 dicembre 2011 tra l'allora Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.A. (dante causa, in forza dei noti provvedimenti e atti, della Cedente) e l'allora Procacci S.p.a. La cessione interviene in esecuzione dell'accordo transattivo perfezionatosi in data 5/05/2022 e successivamente modificato all'art. 3 dello stesso con atto del 20/09/2022.

Il nominato procuratore, in ordine all'incarico qui conferito, è investito di ogni più ampia facoltà, le medesime che la Società porrebbe in essere ove la stessa fosse presente, così che non si possa mai, per alcuna ragione, eccepire da chiunque indeterminatezza o imprecisione di poteri, dovendosi ritenere il Procuratore investito di tutti i poteri quale alter ego della Società, il tutto con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge, senza necessità di ulteriori ratifiche e conferme. Da esaurirsi in unico contesto.

Roma li 22 settembre 2022

Rev Gestione Crediti spa

Rita di Domenicantonio

Rita di Domenicantonio

Repertorio N. 66586

Roma, piazzale di Porta Pia n. 121

ventidue settembre duemilaventidue

(22/9/2022)

Certifico io Dr. Nicola ATLANTE, Notaio in Roma iscritto al

Collegio Notarile di Roma che il firmatario infraindicato -

della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio

sono certo - ha sottoscritto in mia presenza l'atto che

precede in calce ed a margine dell'altro foglio:

- Rita DI DOMENICANTONIO nata a Roma il 7 ottobre 1968,

domiciliata per la carica in Roma Via Salaria n.44.



N. 295435 di rep.

N. 29737 di fasc.

MANDATO SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di giugno.

22 GIUGNO 2017

In Pordenone, nel mio studio in piazza E. Ellero dei Mille n.2.

Davanti a me dr. GIORGIO PERTEGATO, notaio in Pordenone, collegio di Pordenone, e' comparso il signor RIZZETTO IGOR, nato a Valdobbiadene il 3 marzo 1981 e domiciliato per la carica presso la societa' che rappresenta, che dichiara di intervenire nel presente atto nella veste di amministratore unico e legale rappresentante della

"PURPLE SPV S.R.L.", societa' a responsabilita' limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. 04846340265 (la Societa'), munito dei necessari poteri in forza di quanto previsto dal vigente Statuto sociale, della cui identita' personale io notaio sono certo, premesso che:

A) Nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione realizzata dalla Societa' (l'Operazione) ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (La Legge sulla Cartolarizzazione):

- i. ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), e comma 6-bis, della Legge Cartolarizzazione Securitisation Services S.p.A., societa' per azioni costituita in Italia, avente sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), capitale sociale pari ad Euro 2.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. 03546510268 iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario (come di seguito definito) al n. 50, societa' appartenente al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale iscritto all'Albo dei Gruppi bancari tenuto presso Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del Testo Unico Bancario, soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., (il Servicer), ha assunto il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformita' delle operazioni alla Legge sulla Cartolarizzazione e al prospetto informativo relativo all'Operazione con l'incarico di svolgere, in qualita' di Servicer, l'attivita' di amministrazione, gestione, recupero e riscossione dei crediti dei quali la Societa' e' divenuta titolare in data 15.06.2017 (i Crediti), anche tramite soggetti delegati, fatti comunque salvi gli obblighi posti a

REGISTRATO A

PORDENONE

II 27/06/2017

al n.8703 serie 1T

Euro 230,00

carico del Servicer dalla Legge sulla Cartolarizzazione e dalla normativa di vigilanza in merito alle attivita' delegate;

ii. REV Gestione Crediti S.p.A., societa' per azioni costituita in Italia con sede legale in Roma, Via Salaria n. 44, capitale sociale di Euro 136.000.000 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13653361009, interamente posseduta dalla Banca d'Italia, Istituto di Diritto Pubblico, con sede in Roma, Via Nazionale 91, (lo *Special Servicer*) ha assunto il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento con l'incarico di svolgere, in qualita' di *Special Servicer* e per conto della Societa', l'attivita' di amministrazione, gestione, recupero e riscossione dei Crediti, anche tramite soggetti delegati, fatti comunque salvi gli obblighi posti a carico dello *Special Servicer* dalla documentazione contrattuale dell'Operazione;

A) la Societa' intende conferire, e con il presente atto conferisce, idonea procura a REV Gestione Crediti S.p.A., come sopra identificata, al fine di consentire alla stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalita' ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attivita' di gestione e recupero dei Crediti.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante ed essenziale del presente atto, la Societa', come sopra rappresentata conferisce a REV Gestione Crediti S.p.A., con sede in Roma, come sopra identificata, affinche', la qui nominata societa' procuratrice, in persona dei suoi legali rappresentanti *pro tempore*, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati - nonche' in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dalla societa' procuratrice stessa quando necessario in relazione alla natura degli atti da eseguirsi - possa agire in nome e per conto della Societa', in relazione a tutti gli atti, adempimenti e formalita' ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attivita' di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti di titolarita' della Societa'. In particolare, REV Gestione Crediti S.p.A., in qualita' di *Special Servicer*, potra', a titolo esemplificativo:

1. promuovere le azioni di cognizione e le procedure cautelari, monitorie, esecutive o concorsuali ovvero proseguire, intervenire e resistere in quelle gia' instaurate alla data del presente atto, ovvero resistere nei giudizi da altri promossi, compresi i giudizi di opposizione e cognizione connessi alle medesime, nei confronti dei debitori, dei garanti (ove applicabile), dei datori di ipoteca (ove applicabile) e dei loro aventi causa finalizzate



- alla migliore tutela e al recupero dei Crediti insoluti, ponendo in essere ogni istanza, atto, ricorso, documento o attivita' necessari, in ogni stato e grado di giudizio;
2. intrattenere i necessari rapporti con i debitori, i garanti (ove applicabile), i datori di ipoteca (ove applicabile), i loro aventi causa o gli organi delle procedure individuali o concorsuali in ogni opportuna sede e partecipare a comitati, commissioni, riunioni, con autorizzazione a votare ed esprimere pareri;
 3. formulare domande e ricorsi per ammissione e riconoscimento dei Crediti nelle procedure concorsuali e osservazioni ai piani di riparto ed eventuali reclami ed opposizioni;
 4. formulare dichiarazioni di credito nei confronti di eredita' beneficiate ed eredita' giacenti, e reclami contro i relativi stati di graduazione nonche' formulare istanze per la nomina di curatore di eredita' giacente o vacante;
 5. notificare atti di precetto e ricorsi anche in materia di volontaria giurisdizione;
 6. incassare somme di danaro dovute da qualsiasi soggetto pubblico o privato e rilasciare relativa quietanza dei pagamenti in ogni eventuale sede giudiziale e stragiudiziale, anche ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1202 del codice civile, dell'articolo 120-quater del D. Lgs. n. 385/93, al fine di perfezionare la surrogazione per volonta' del debitore ceduto;
 7. apporre girate a cambiali, vaglia e assegni;
 8. ricevere depositi di titoli e valori vincolati a garanzia;
 9. eleggere nuovi domicili e modificare quelli esistenti;
 10. proporre istanze di sequestro e di dissequestro per titoli, valori e beni;
 11. proporre istanze per il rilascio di copia di titoli o documenti sequestrati dall'autorita' giudiziaria ovvero richiedere autorizzazioni a quest'ultima per rilascio di copie di atti e di provvedimenti;
 12. proporre istanze, comprese quelle di rimborso, e richiedere autorizzazioni alle autorita' amministrative o fiscali;
 13. consentire ovvero esprimere pareri in ordine alla vendita con o senza incanto ovvero a trattativa privata di beni mobili o immobili acquisiti alle masse fallimentari o di altre procedure concorsuali o amministrative;
 14. nominare, sostituire e revocare i legali incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio della Societa' in ogni stato e grado del relativo procedimento compresi, a titolo esemplificativo e non gia' esaustivo, procedimenti sommari e cautelari, conferendo loro ogni piu' ampio potere di legge, compreso quello di chiamare terzi in causa, di rinunciare agli atti e alle azioni e accettare l'altrui

rinuncia agli stessi, di transigere e conciliare, presentare istanze di fallimento e qualunque atto relativo a procedimenti concorsuali, deferire e riferire giuramenti decisori, nominare sostituti e altri procuratori;

15. conferire procure generali o speciali anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 cod. proc. civ., per rinunciare agli atti ed alle azioni, per prestare assenso alla cancellazione totale o parziale dei pignoramenti, sequestri od altri eventi pregiudizievoli, nonché conciliare i giudizi;

16. nominare eventuali consulenti;

17. sottoscrivere qualsiasi documento o atto necessario a mantenere la validità, il grado e la priorità di ciascuna ipoteca sui beni immobili (ove applicabile), a mantenere efficace qualsiasi altra garanzia e ad eseguire cancellazioni, rinunce, riduzioni, estinzioni parziali o totali, annotazioni, surrogazioni, postergazioni presso ogni competente ufficio nei confronti di qualsiasi soggetto interessato, comprese quelle previste dall'articolo 40-bis e 120-quater del D. Lgs. n. 385/93;

18. predisporre e consegnare alle società di assicurazione, agli obbligati, alle autorità fiscali, alle Conservatorie dei Registri Immobiliari tutte le relazioni necessarie o opportune al fine di conservare o far valere le ipoteche (ove applicabile), assicurazioni, fidejussioni o altre garanzie che assistano i Crediti o gli immobili (ove applicabile);

19. comparire davanti a qualunque Autorità giudiziaria e/o amministrativa costituendosi in giudizio, ove occorra, ai sensi dell'art. 77 cod. proc. civ.; intrattenere in ogni opportuna sede tutti i rapporti ritenuti utili e/o necessari per il migliore espletamento dell'incarico con gli organi delle procedure concorsuali quali curatori fallimentari, commissari giudiziali, commissari liquidatori, consulenti tecnici di ufficio, custodi giudiziali ed altri;

20. comparire alle udienze di trattazione con potere di conciliare o transigere ad ogni singola controversia;

21. in particolare ma non limitatamente a quanto espresso: chiedere l'ammissione al passivo, dichiarare crediti, dare voto, prestare assensi nelle procedure di fallimento, concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria ed analoghe procedure;

22. nominare, sostituire gli avvocati a cui affidare la rappresentanza e la difesa della Società in ogni competente sede giudiziaria e/o revocare l'incarico a legali già nominati in ogni stato e grado del giudizio;

23. rinunciare agli atti del giudizio ed accettare le avversarie rinunce;

(a) curare e/o promuovere le procedure di vendita a terzi dei Crediti, nonché la negoziazione e/o sottoscrizione



della relativa documentazione contrattuale con espressa autorizzazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1395 del codice civile e nei casi consentiti dalla legge, a contrarre ove necessario anche con se stesso, in proprio o come rappresentante di altre parti; e

24. compiere ogni altro atto necessario all'esercizio della presente procura e delegare, sotto la propria responsabilit  e vigilanza, in tutto o in parte le attivita' e gli atti sopra elencati, ai propri amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti, in conformita' alla regole interne della societa' procuratrice nonche' nominare propri sostituti ai sensi dell'articolo 1717 del codice civile.

Lo Special Servicer, nello svolgimento dell'incarico conferitogli, in qualita' di Special Servicer, curera' la gestione e l'incasso dei Crediti con la migliore diligenza ed accuratezza professionale.

Con riferimento ai poteri qui ad essa conferiti, la nominata societa' procuratrice e' espressamente autorizzata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1395 codice civile e nei casi consentiti dalla legge, a contrarre anche con se stessa, in proprio o come rappresentante di altre parti.

Con riferimento agli atti che la qui nominata societa' procuratrice andra' a compiere nell'esercizio dei poteri ad essa qui conferiti, i terzi, compresi i Conservatori dei Registri Immobiliari e di tutti i Pubblici Registri sono sollevati da ogni responsabilit  e dal richiedere ulteriore documentazione relativa ai poteri di rappresentanza qui attribuiti alla societa' procuratrice.

Con il presente atto, la Societa' conferisce altres  allo Special Servicer la facolta' di conferire, a proprie spese, sotto la propria responsabilit  e vigilanza e sempre nei limiti di quanto consentito (a) dalla legislazione di tempo in tempo vigente e applicabile e (b) dalla documentazione contrattuale dell'Operazione, a soggetto dallo stesso individuato e specializzato nell'ambito dell'attivita' di amministrazione, gestione, recupero e riscossione dei Crediti, procure con rappresentanza a svolgere in nome della Societa' l'attivita' di amministrazione, gestione, recupero e riscossione in sede giudiziale e/o stragiudiziale dei Crediti, nonche' ogni altra attivita' connessa e/o conseguente a quelle anzidette.

Tutti gli atti posti in essere e i documenti sottoscritti dalla societa' procuratrice REV Gestione Crediti S.p.A., in veste di Special Servicer, nell'esercizio dei poteri conferiti con la presente procura saranno validi a tutti gli effetti e vincolanti per la Societa' e per i suoi successori ed aventi causa.

La presente procura e' conferita e sara' interpretata secondo la legge italiana.



Questo atto, scritto da persona di mia fiducia da me diretta su di tre mezzi fogli per cinque facciate e parte della sesta, viene da me notaio letto al comparente che lo approva e conferma, e con me lo sottoscrive qui in fine ed a margine dei primi due mezzi fogli, alle ore tredici e minuti venti.

F.to IGOR RIZZETTO

" GIORGIO PERTEGATO (L.S.)

Certificazione di conformita' di copia digitale a originale analogico

(art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82-

art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritto, Giorgio Pertegato, notaio in Pordenone, iscritto al Collegio Notarile di Pordenone, certifico, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validita' fino al 3.8.2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia (formata in esenzione dell'imposta di bollo perche' finalizzata all'effettuazione degli atti e delle operazioni di cui agli artt. 15 e seguenti del DPR. 29 settembre 1973, n. 601) e' contenuta in un supporto informatico, e' conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Pordenone, piazza E.Ellero dei Mille n.2, il giorno sei agosto duemilaventi, 6.8.2020.

file firmato digitalmente dal Notaio Giorgio Pertegato



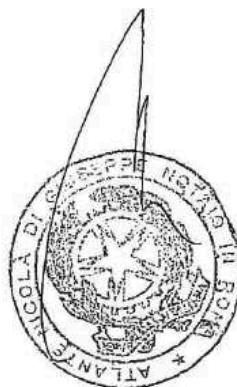
Repertorio n. 66574

Certificazione di conformità di documento cartaceo a
documento informatico

(art. 23, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82) e successive modifiche

Certifico io sottoscritto dottor Nicola ATLANTE, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto da numero sette pagine, compresa la presente, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata dal Notaio Giorgio Pertegato di Pordenone conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it> ove risulta la vigenza (dal 03/08/2020 al 03/08/2023) del certificato di detta firma digitale al detto Notaio rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019.

Roma, lì 21 settembre 2022



Certifico io dr. Nicola ATLANTE, Notaio in Roma, iscritto al
Collegio Notarile di Roma, che la presente è copia
informatica conforme all'originale cartaceo, ai sensi
dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, composta di undici
facciate compresa la presente.

Roma, 22 settembre 2022

File firmato digitalmente dal Notaio Nicola Atlante



Repertorio n. 6.733

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI DOCUMENTO
CARTACEO A DOCUMENTO INFORMATICO**
(art. 23, comma 2-bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto **dottor Francesco Ansidei di Catrano**, notaio in Perugia ed iscritto nel Collegio Notarile di Perugia, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto di 12 (dodici) pagine su 6 (sei) fogli, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata dal notaio Nicola Atlante di Roma, conforme all'originale cartaceo con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica "e-Sign" - software di firma realizzato da Notartel S.p.A. per il Consiglio Nazionale del Notariato - dal quale risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale di detto notaio rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato.

In Perugia, nel mio studio in via Mario Angeloni n. 57, il giorno ventidue settembre duemilaventidue

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The signature is stylized and appears to read 'Francesco Ansidei di Catrano'. The seal is circular with a double border. The outer border contains the text 'NOTAIO DI CATRANO FRANCESCO DI VINCENZO NOTARIO IN PERUGIA'. The inner circle features a coat of arms with a shield, a crown on top, and a banner below it.

Allegato "E" all'atto Rep. u. 6751/4397

TRIBUNALE DI PERUGIA

Ufficio fallimentare

Concordato Preventivo Procacci srl - rif. 7/2015

Giudice Delegato: Dott.ssa Stefania Monaldi

Commissari Giudiziali: Dott. Sandro Lombardini

Dott. Antonio Monacelli

Liquidatore Giudiziale: Dott. Francesco Benvenuto

Ill.mo Signor Giudice Delegato Dott.ssa Stefania Monaldi,

il sottoscritto liquidatore giudiziale

premessò

- che la S.V. con provvedimenti del 18.11.2021 e del 30.11.2021 nulla osservava in merito alla transazione con UBI Banca Spa – REV Gestione Crediti spa – Purple SPV cessionari del credito della ex Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio (all. n. 1);
- che in data 5 maggio 2022 ho sottoscritto l'allegato accordo transattivo, strumentale alla definizione del contenzioso in oggetto, in esecuzione del quale – a seguito di verifica effettuata in contraddittorio tra le parti – le somme accantonate dal GSE andranno ripartite come segue: Euro 102.780,30 in favore del Concordato ed Euro 154.487,74 in favore di REV S.p.a./Purple Spv S.r.l (all. n. 2);
- che l'art. 3.3 della transazione prevedeva l'impegno delle parti a predisporre comunicazione congiunta al GSE recante le istruzioni per i pagamenti a ciascuna parte della rispettiva quota degli importi accantonati e di quelli maturandi;
- che il legale del GSE, interpellato sul punto, ha tuttavia categoricamente escluso che il Gestore possa dar luogo a pagamenti parziali in relazione




alla convenzione in essere in esecuzione di accordi intervenuti tra le parti, limitandosi, su indicazione congiunta delle medesime, a riprendere i pagamenti nei confronti del soggetto cessionario del credito (REV S.p.a./Purple SPV S.r.l.) o, in caso di retrocessione del credito ceduto (da formalizzarsi in sede notarile), ad effettuarli nei confronti del soggetto cedente (la Procedura) (all. n.3);

- che all'art. 3.3 della transazione è previsto, per l'ipotesi in cui il GSE non avesse dato corso ai pagamenti nella modalità concordata tra le parti, che *“la parte che avrà ricevuto in tutto o in parte importi di competenza dell'altra parte provvederà a riversare a quest'ultima la quota ricevuta in eccesso, entro dieci giorni dall'accredito, trasmettendo alla medesima, entro lo stesso termine, al relativa contabile di pagamento”*;

considerato

che a seguito di colloqui intercorsi tra i legali le alternative concretamente praticabili sono (cfr all. n. 3):

- a. la retrocessione in favore della Procedura dei crediti a suo tempo ceduti, da formalizzarsi a mezzo scrittura privata autenticata e con successiva notifica al GSE. In tal caso:
 - le spese legali e notarili per la stipula dell'atto di retrocessione dovranno gravare integralmente sulla Procedura, non essendo REV disposta a concorrervi;
 - il Concordato, non appena incamerati dal GSE gli incentivi, dovrà provvedere all'immediato accredito in favore di REV delle somme di sua spettanza;
 - viene chiesta la previsione di un interesse di mora a carico della Procedura per l'ipotesi di ritardo nel pagamento a REV;

- b. il pagamento diretto da parte del GSE in favore di REV, con immediato accredito in favore del Concordato della quota di sua spettanza e previsione di un interesse moratorio per l'ipotesi di ritardo nel pagamento.

Tutto ciò premesso e considerato

informa

la S.V., che a tutela della massa dei creditori, sia opportuno aderire all'opzione sub. a) (anche se la stessa determinerà un aggravio di costi legali e notarili) considerando che l'incasso diretto, da parte della Procedura, dei crediti maturati ed accantonati dal GSE, nonché di quelli maturandi, consentirà di scongiurare qualsiasi rischio sull'incameramento di dette somme.

I Commissari Giudiziale interpellati con pec del 30.05.2022 si sono così espressi:
*"visto quanto esposto nella Sua del 30.05.2022, i sottoscritti Commissari Giudiziali reputano che, come da Lei evidenziato, l'ipotesi indicata **sub a)** sia preferibile perché più garantista nei confronti della massa creditoria"* (all. n.4).

Con osservanza
Perugia, 8 giugno 2022

Il liquidatore giudiziale
Dott. Francesco Benvenuto



Si allega:

1. provvedimenti SV del 18.11.21 e del 30.11.21
2. accordo transattivo del 5.5.22;
3. email del 25.5.22 Studio Legale Avv. Migliarini
4. Pec dei CC.GG. del 07.06.2022



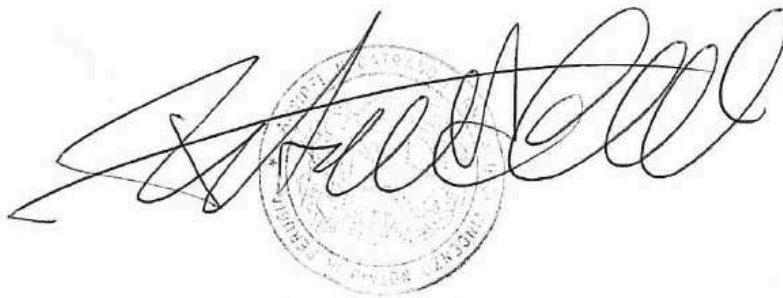
Repertorio n. 6.737

Certifico io sottoscritto **dottor Francesco Ansidei di Catrano**, Notaio residente in Perugia ed iscritto nel Collegio Notarile di questa città, che la presente copia, composta di quattro pagine su due fogli, è conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale.

La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale rilasciata alla Dr.ssa Stefania Monaldi, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica "e-Sign" - software di firma realizzato da Notartel S.p.A. per il Consiglio Nazionale del Notariato - dal quale risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale di detta Autorità rilasciato da ArubaPEC S.P.A. NG CA 3.

Ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 la presente copia di documento informatico formata su supporto cartaceo, è valida a tutti gli effetti di legge.

In Perugia, nel mio studio in via Mario Angeloni n. 57, il giorno ventitre settembre duemilaventidue

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The signature is stylized and cursive. The seal is circular with text around the perimeter, including "NOTAIO" and "PERUGIA".

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA REDATTA SU SUPPORTO
DIGITALE A ORIGINALE
ATTO DI CESSIONE DI CREDITI (Atto di Retrocessione)
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO**

Certifico io sottoscritto dottor FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO, notaio residente in Perugia ed iscritto nel Distretto Notarile di questa città, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 10 settembre 2023 e rilasciata da Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero 53 (cinquantatré) pagine e redatta su supporto digitale, è conforme all'originale documento cartaceo contenente "**ATTO DI CESSIONE DI CREDITI (Atto di Retrocessione)**" da me autenticato nelle firme in data 28 settembre 2022, rep. n. 6.751/4.397, firmato a norma di legge e conservato nei miei rogiti.

Perugia il giorno sei ottobre duemilaventidue, nel mio studio in via Mario Angeloni n. 57.

File firmato digitalmente dal notaio Francesco Ansidei di Catrano

ATTO DI MODIFICA DI ACCORDO TRANSATTIVO

tra

“Procacci S.r.l. in Liquidazione e in Concordato Preventivo” (Concordato Preventivo n° 7/2015), con sede legale in Gubbio (PG), Loc. Mocaiana Monteleto, n° 33/A, Cod. Fisc. e P.IVA 00308300540, in persona del Liquidatore Giudiziale, Dott. Francesco Benvenuto [Cod Fisc.: BNV FNC 54L21 E202] - nato a Grosseto (GR) il 21/07/1954], domiciliato in Perugia, Corso Cavour, n° 44, nominato alla carica nel decreto di omologazione del Tribunale di Perugia 13 febbraio 2016, *da una parte*

e

“REV Gestione Crediti S.p.a.”, con sede legale in Roma, Via Salaria, n° 44, Cod. Fisc. e P.IVA 13653361009; in proprio e quale mandataria di **“PURPLE SPV S.r.l.”**, con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, Cod. Fisc. e P.IVA 04846340265, in persona del procuratore speciale Dottoressa Rita Di Domenicantonio domiciliata presso la Società *dall'altra*

premesso

- che in data 5 maggio 2022 “Procacci S.r.l. in Liquidazione e in Concordato Preventivo” (nel seguito, in breve, il **Concordato**), da una parte, e “REV Gestione Crediti S.p.a.” e “PURPLE SPV S.r.l.”, dall'altra (nel seguito, rispettivamente, in breve: **REV** e **Purple** e, insieme, la **Creditrice**), hanno sottoscritto accordo transattivo finalizzato, mediante reciproche concessioni, alla rinuncia alle domande azionate nel giudizio n. 819/2019 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Perugia, nonché a tutte le reciproche rivendiche correlate ai rapporti intercorsi, così come descritte nelle premesse della predetta transazione, da intendersi qui integralmente richiamate;
- che in esecuzione degli obblighi pattuiti in sede transattiva le parti hanno dato luogo a verifica in contraddittorio delle somme accantonate dal GSE a titolo di tariffa incentivante in esecuzione della convenzione R01F23168707, concordando che le stesse andranno ripartite come segue: Euro 102.780,30 in favore del Concordato ed Euro 154.487,74 in favore di REV/Purple;
- che l'art. 3.3 della transazione prevedeva l'impegno delle parti a predisporre comunicazione congiunta al GSE recante le istruzioni per i pagamenti a ciascuna parte della rispettiva quota degli importi accantonati e di quelli maturandi;
- che tuttavia il GSE, per il tramite del proprio legale, ha escluso la possibilità che il Gestore possa dar luogo a pagamenti parziali in relazione alla convenzione in essere in esecuzione di accordi intervenuti tra le parti, limitandosi, su indicazione congiunta delle medesime, a riprendere i pagamenti nei confronti del soggetto cessionario del credito o, in caso di retrocessione del credito ceduto (da formalizzarsi in sede notarile), ad effettuarli nei confronti del soggetto cedente;
- che all'art. 3.3 della transazione è previsto, per l'ipotesi in cui il GSE non avesse dato corso ai pagamenti secondo la modalità concordata tra le parti, che *“la parte che avrà ricevuto in tutto o in parte*

importi di competenza dell'altra parte provvederà a riversare a quest'ultima la quota ricevuta in eccesso, entro dieci giorni dall'accredito, trasmettendo alla medesima, entro lo stesso termine, al relativa contabile di pagamento";

- che pertanto è comune intenzione delle parti, preso atto di quanto sopra, modificare la predetta disciplina pattizia contenuta nella transazione al fine di prevedere che sia i crediti maturati ed accantonati dal GSE a titolo di tariffa incentivante in esecuzione della convenzione R01F23168707, sia quelli maturandi in relazione alla stessa, vengano incamerati dal Concordato, che riverserà a REV/ Purple la quota di sua spettanza, sino alla vendita dell'impianto a terzi;
- che il Liquidatore Giudiziale ha ritualmente e previamente condiviso con i Commissari Giudiziali e con il Giudice Delegato la necessità di apportare alla transazione perfezionata in data 5 maggio 2022 le modifiche che le parti qui comparenti si accingono a concordare nel presente atto.

* * *

Tutto ciò premesso, tra le parti

si conviene e si stipula

quanto segue.

Art. 1

Premesse

Le premesse del presente atto sono parte integrante dello stesso, con valore pattizio ove occorra, anche in quanto le stesse esplicitano le ragioni che hanno indotto le parti alla stipula dello stesso ed a concordarne la disciplina

Art. 2

Modifica dell'art. 3 della transazione

L'articolo 3 della transazione sottoscritta in data 5 maggio 2022 deve intendersi abrogato e sostituito dal seguente:

- 3.1.** Con la presente Transazione le Parti convengono che il complessivo importo, a titolo di incentivi relativi all'Impianto, maturato dal mese di agosto 2020 sino al mese in cui la presente Transazione risulterà perfezionata (nel seguito: **Importi Maturati da Agosto 2020**), saranno ripartiti nella misura del 65% (sessantacinque-per-cento) in favore della Creditrice e del 35% (trentacinque-per-cento) in favore del Concordato.
- 3.2.** Le Parti concordano altresì che i singoli importi, a titolo di incentivi relativi all'Impianto, che matureranno a partire dal mese successivo a quello in cui la presente Transazione risulterà perfezionata (nel seguito: **Importi Maturati Post Transazione**), saranno ripartiti, mese per mese, nella misura del 65% (sessantacinque-per-cento) in favore della Creditrice e del 35% (trentacinque-per-cento) in favore del Concordato e ciò sino a quando l'Impianto non risulterà definitivamente alienato e trasferito a terzi.
- 3.3.** Ai fini di cui ai commi 3.1 e 3.2 che precedono, le Parti si impegnano a formalizzare in sede notarile atto di retrocessione dei crediti ceduti in forza della cessione di credito del 19 dicembre 2011 e a notificarla al GSE ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c.. Conseguentemente, gli Importi Maturati da Agosto 2020 e gli Importi Maturati Post Transazione saranno accreditati su conto corrente intestato al Concordato, il quale provvederà, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dall'accredito, a versare a REV la

quota di sua spettanza, mediante bonifico sul conto corrente indicato all'art. 7, comma 7.2 lett. b), trasmettendo alla medesima, entro lo stesso termine, la contabile di accredito dell'importo versato dal GSE. In caso di ritardato pagamento il Concordato sarà tenuto ad applicare, sulla quota di spettanza di REV, interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 al tasso vigente.

3.4. La Creditrice si impegna ed obbliga a rimborsare al Concordato, per il periodo successivo alla sottoscrizione della presente transazione, il 50% delle spese sostenute per la manutenzione dell'Impianto: i pagamenti di tali importi saranno effettuati mediante compensazione sulla quota degli Importi Post Transazione di spettanza di REV ai sensi del presente articolo. Contestualmente all'accredito della differenza, il Concordato trasmetterà a REV, all'indirizzo e-mail indicato all'art. 7 comma 7.1 lett. b), i relativi giustificativi. Qualora la quota di Importi Post Transazione di spettanza di REV non sia sufficiente a coprire la quota di spese di competenza della medesima, i pagamenti di tali importi dovranno essere effettuati mediante bonifico a favore del Concordato sul conto corrente indicato all'art. 7, comma 7.2 lett. a) entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione all'indirizzo e-mail indicato all'art. 7 comma 7.1 lett. b) dei relativi giustificativi. Il Concordato riconosce che tale ripartizione assorbe, definitivamente, forfettariamente e occorrendo transattivamente, ogni e qualunque spesa che il Concordato dovrà sostenere per la corretta manutenzione dell'impianto, restando obbligo del Concordato medesimo provvedere a siffatta manutenzione sino alla data in cui l'Impianto non risulterà definitivamente alienato e trasferito a terzi ed impegnandosi il Concordato, in caso di comprovata mancata o insufficiente manutenzione, a tenere indenne la Creditrice dalla quota spettante sugli Importi Maturati Post Transazione, ma non maturati per comprovato mancato o ridotto funzionamento dell'Impianto dovuto a comprovata carente o inadeguata manutenzione.

3.5. Le garanzie derivanti dalla Cessione (fino a quando l'impianto non sarà venduto a terzi) e dal Pegno manterranno intatta la loro validità ed efficacia e continueranno ad applicarsi agli Importi Maturati da Agosto 2020 e agli Importi Maturati Post Transazione, limitatamente alle percentuali attribuite alla Creditrice a norma del presente articolo 3.

Le parti precisano che la locuzione "*mese in cui la presente Transazione risulterà perfezionata*" deve intendersi riferita al mese di maggio 2022.

Art. 3

Modifica dell'art. 7.2 lett. a) della transazione

L'articolo 7.2 lett. a) della transazione sottoscritta in data 5 maggio 2022 deve intendersi abrogato e sostituito dal seguente:

- a)** Per il Concordato: c/c n. 010000000814 aperto presso CREDITO EMILIANO S.p.a., Filiale di Perugia G. 3, Via delle Caravelle n. 1, IBAN IT 27 W 03032 03009 010000000814

Art. 4

Esclusione di effetto novativo

Le parti, nell'apportare, con il presente atto, le modifiche quivi previste alla transazione sottoscritta in data 5 maggio 2022, escludono nel contempo qualsiasi effetto novativo della stessa e delle pattuizioni ivi

previste che rimangono pienamente valide ed efficaci tra le medesime.

Art. 5

Esclusione dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

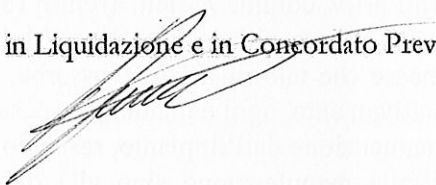
Le parti reciprocamente riconoscono e danno atto che il contenuto del presente atto, e le clausole ivi contenute, sono stati oggetto di libere trattative individuali intercorse tra le medesime; non trova pertanto applicazione la disciplina di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c..

* * * * *

Letto, firmato e sottoscritto

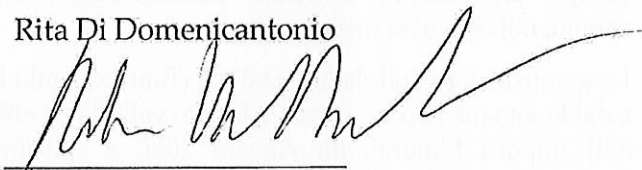
Roma – Perugia, 20 settembre 2022

“Procacci S.r.l. in Liquidazione e in Concordato Preventivo”



“REV Gestione Crediti S.p.a.” (in proprio e quale mandataria “PURPLE SPV S.r.l.”)

Rita Di Domenicantonio





Roma 16 marzo 2022

Spett.le
PROCACCI S.r.l. (Già Procacci S.p.A.) in Liquidazione e Concordato Preventivo
c/o
Avv. Andrea Migliarini
Viale Roma 1
Perugia

Via PEC all'indirizzo: andrea.migliarini@avvocatiperugiapec.it

PROPOSTA DI ACCORDO TRANSATTIVO

Spettabile Procedura,

facciamo seguito agli scambi di comunicazioni e alle intese intervenute fra i rispettivi legali, per sottoporvi termini e condizioni dell'accordo transattivo già approvato da codesta Procedura, come da pareri favorevoli espressi dal Comitato dei Creditori (in data 8 novembre 2021) e dai Commissari Giudiziali (in data 15 novembre 2021) e da presa d'atto del Giudice Delegato, Dott.ssa Stefania Monaldi (in data 30 novembre 2021), ritualmente notiziato dell'accordo come disposto nel decreto di omologazione. Al riguardo,

premesso che

- A. con atto di citazione del 4 febbraio 2019 Procacci S.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo (già Procacci S.p.A.) (nel seguito: **Concordato**) conveniva innanzi il Tribunale di Perugia le scriventi società, ossia l'allora UBI (oggi Intesa Sanpaolo), REV Gestione Crediti S.p.A. e Purple PSV s.r.l. (nel seguito: rispettivamente **Intesa**, **REV** e **Purple** e, in breve e collettivamente, la **Creditrice**), la prima in quanto istituto bancario subentrato nel contratto che ha generato i crediti controversi, la seconda come gestore di detti crediti e la terza quale veicolo acquirente degli stessi a seguito degli avvicendamenti nei rapporti contrattuali e creditizi seguiti alla procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa cui è stata sottoposta la Banca Popolare dell'Etruria del Lazio S.p.A. (nel seguito: **BPEL**) e alla cessione dei crediti deteriorati successivamente trasferiti a Nuova Banca Popolare dell'Etruria del Lazio S.p.A. (nel seguito: **NBPEL**);
- B. in particolare, a seguito dell'apertura della procedura di Concordato con comunicazione del 24 marzo 2015, BPEL precisava il proprio credito vantato nei confronti di Procacci S.p.A. come di seguito indicato:

- i. in via chirografaria Euro 266.939,63 di cui
 - Euro 263.001,98 saldo passivo in linea capitale del c/c 91378 e
 - Euro 3.937,65 a titolo di interessi;
- ii. in via privilegiata Euro 786.329,11 di cui
 - Euro 782.835,62 credito residuo mutuo n. 06/074/90067731 e
 - Euro 3.493,49 a titolo di interessi

Con successiva comunicazione del 27 ottobre 2015 l'importo di cui al punto i. che precede veniva ridotto a Euro 202.423,21, mentre l'importo di cui al punto ii. ad Euro 710.632,45

- C. nel giudizio, il **Concordato** deduceva che, a garanzia del mutuo n. 06/074/90067731 stipulato il 20 agosto 2010 dalla Procacci in bonis con BPEL per l'importo di euro 1.000.000 (nel seguito: **Mutuo**), finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura dell'immobile di proprietà della mutuataria sito in Fossato di Vico (PG), località Osteria del Gatto, censito al N.C.E.U. del Comune di Fossato di Vico (PG) al Foglio 28, particella 822 (nel seguito: **Impianto**), in data 19 dicembre 2011 (e dunque a garanzia del relativo credito per come poi precisato in via privilegiata, da ultimo, nella comunicazione del 27 ottobre 2015 di cui al punto B che precede), erano stati stipulati i seguenti atti: (i) privilegio speciale ex art. 46 d. lgs. 385/1993 s.m.i. sui beni mobili destinati all'esercizio dell'Impianto (nel seguito: **Privilegio**); (ii) atto di cessione pro solvendo a BPEL di tutti i crediti maturandi nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. (nel seguito: **GSE**) in relazione alla Convenzione n. R01F23168707 dal 5 ottobre 2011, avente ad oggetto il pagamento della c.d. tariffa incentivante sull'energia elettrica prodotta dall'impianto prevista dal D.M. 19.02.2007 per 20 anni dal 27 aprile 2011 (nel seguito: **Cessione**); (iii) il pegno del saldo del c/c n. 01/074/00091901 intestato all'allora Procacci in bonis su cui erano canalizzati i flussi della Cessione (il **Pegno**);
- D. le contestazioni dedotte in citazione riguardavano l'eccepita inopponibilità al Concordato della Cessione, in quanto riferita a crediti futuri, nonché la ritenuta nullità o inopponibilità alla Procedura del Pegno, in quanto pegno omnibus di crediti futuri, con conseguente richiesta di accertarsi e dichiarare l'illegittima ritenzione da parte delle convenute delle somme corrisposte dal GSE dal 24.03.2015 a titolo di tariffa incentivante in esecuzione della convenzione R01F23168707, per euro 371.101,55, nonché del corrispettivo del ritiro dedicato, in esecuzione della convenzione n. RID01872, per euro 54.159,01, quest'ultimo in quanto ritenuto esorbitante dal perimetro della Cessione, con condanna delle convenute alla restituzione dei suddetti importi, oltre interessi e rivalutazione, nonché a versare al Concordato tutti gli importi che dovessero essere in futuro corrisposti dal GSE in esecuzione della convenzione R01F23168707;
- E. la causa, rubricata al R.G. 819/2019 (dapprima assegnata alla Dott.ssa Muscato e quindi al Dott. Paolo Sconocchia) (nel seguito: il **Giudizio**) è chiamata in prima udienza, a seguito della notifica dell'atto di chiamata di terzo svolta dalla Creditrice nei confronti di GSE, il giorno 22 febbraio 2022;
- F. in particolare, costituitasi regolarmente in giudizio, la Creditrice chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del GSE il quale, notiziato in via stragiudiziale del litigio, aveva deciso di sospendere ogni pagamento alla Creditrice dei contributi e degli incentivi oggetto di Cessione. Nel merito, la Creditrice resisteva alle pretese attoree ritenute infondate in relazione vuoi alla cedibilità dei crediti futuri, ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, vuoi alla natura della garanzia da ascrivere nel novero delle garanzie finanziarie ai sensi del D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 170 attuativo della direttiva 2002/47/CE, sul presupposto dell'affermata ricorrenza nella specie dei requisiti soggettivi, oggettivi e di forma che assoggettano la Cessione e il Pegno alla predetta disciplina speciale, la quale non solo renderebbe opponibili al Concordato tali garanzie ma, per specifica disposizione del suddetto decreto, ne estenderebbe la validità e l'efficacia anche successivamente all'apertura di una procedura concorsuale. La Creditrice concludeva quindi per il rigetto delle domande del Concordato, di conseguente accertamento della debenza dei crediti maturati e maturandi e per la condanna di GSE al relativo pagamento maggiorato di interessi ex art. 1284 c.c. a titolo di risarcimento del danno;

- G. autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva altresì GSE, con comparsa del 12 novembre 2021, chiedendo il rigetto delle domande della Creditrice;
- H. nel giugno 2018, dunque anteriormente alla proposizione del Giudizio, il Concordato aveva diffidato GSE dal proseguire l'esecuzione dei pagamenti derivanti dai crediti oggetto di Cessione e GSE, dal canto suo, nonostante l'opposizione della Creditrice, aveva provveduto ad accantonare gli importi dovuti in attesa della definizione della pendenza fra le Parti;
- I. nelle more del Giudizio, il Concordato e la Creditrice (nel seguito, anche: **Parte o Parti**) sono addivenuti ad un accordo, come sopra autorizzato dal Giudice Delegato, volto alla definizione del litigio che, con il presente documento (nel seguito: **Transazione**), intendono formalizzare;
- J. interpellato per le vie brevi, il legale difensore di GSE si è dichiarato disponibile ad accettare la rinuncia agli atti del Giudizio di cui al successivo art. 5 e ad effettuare i pagamenti in coerenza con quanto pattuito fra le Parti nella presente Transazione;

tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 – Definizioni, premesse, portata della Transazione

- 1.1. Nella presente Transazione e in ogni altro documento attuale o futuro che dovesse modificare, integrare, estendere o sostituire la presente transazione, le parole scritte con la prima lettera maiuscola, ove non diversamente indicato o non logicamente desumibili dal contesto, assumono e assumeranno i significati ad esse attribuiti in occasione della loro prima citazione preceduta dalla locuzione fra parentesi "(nel seguito:)". Ove, nel prosieguo, si menzionino somme ricevute dalla, o dovute alla, Creditrice, i relativi incassi o pagamenti debbono ritenersi rispettivamente ricevuti da, o dovuti a, Purple come sopra definita.
- 1.2. Le premesse alla Transazione sono parte integrante e sostanziale della stessa, costituiscono elementi per l'interpretazione del dichiarato e hanno determinato il consenso delle Parti alla stipulazione.
- 1.3. La presente Transazione non può modificarsi che per iscritto. Eventuali comportamenti assunti, anche ripetutamente, dai legali rappresentanti o dai loro delegati o incaricati in contrasto con il contenuto delle pattuizioni della Transazione non potranno mai essere qualificati come tacita modifica delle presenti pattuizioni, né quale ragione di affidamento in una modifica per fatti concludenti.
- 1.4. Per quanto quivi non espressamente pattuito o rinunciato, i crediti della Creditrice e i contratti, le garanzie, le cause di prelazione e gli altri titoli giuridici da cui i crediti derivano manterranno intatta la loro validità ed efficacia, validità ed efficacia che, con la sottoscrizione della presente Transazione, il Concordato espressamente riconosce.

Articolo 2 – Disciplina di contributi e incentivi versati e da versarsi

- 2.1. Con la presente Transazione le Parti danno atto che:
 - a) alla data di sottoscrizione della presente Transazione, GSE ha versato alla Creditrice il complessivo importo, a titolo di contributi e incentivi relativi all'Impianto, di € 425.260,56 (quattrocento-venticinquemila-duecentosessanta/56) (nel seguito:

Importi Versati);

- b) dal giugno 2018 al luglio 2020, a seguito della comunicazione stragiudiziale di cui alla premessa H e del Giudizio successivamente instaurato, GSE ha accantonato e non versato, né alla Creditrice né al Concordato, il complessivo importo, a titolo di incentivi relativi all'Impianto, di € 120.752,89 (centoventimila-settecento-cinquantadue/89) (nel seguito: **Importi Accantonati**);
- c) nello stesso periodo indicato alla lettera b) che precede, il Concordato ha sostenuto costi per la manutenzione dell'Impianto che le Parti, previo esame della documentazione contabile, hanno conteggiato, forfettariamente e di comune accordo, in euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) (nel seguito: **Spese Forfettarie Impianto**).

2.2. Le Parti convengono che:

- a) gli Importi Versati restino definitivamente acquisiti alla Creditrice;
- b) gli Importi Accantonati siano corrisposti da GSE alle Parti come di seguito di seguito indicato:
 - (b.1) alla Creditrice l'importo di Euro 65.752,89 (sessanta-cinquemila-settecento-cinquantadue/89), pari agli Importi Accantonati al netto delle Spese Forfettarie Impianto;
 - (b.2) al Concordato, l'importo di Euro 55.000,00 (cinquanta-cinquemila), pari alle Spese Forfettarie Impianto;
- c) al fine dei pagamenti di cui alla lettera b) che precede, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla stipulazione della presente Transazione, la Creditrice trasmetterà comunicazione via posta elettronica certificata (nel seguito: PEC), con la quale notificherà a GSE, tenendo in copia il Liquidatore del Concordato, la stipulazione della presente Transazione allegandone copia in formato PDF portante la sottoscrizione delle Parti.

Articolo 3 – Disciplina di contributi e incentivi futuri

- 3.1. Con la presente Transazione le Parti convengono che il complessivo importo, a titolo di incentivi relativi all'Impianto, maturato dal mese di agosto 2020 sino al mese in cui la presente Transazione risulterà perfezionata (nel seguito: **Importi Maturati da Agosto 2020**), saranno versati da GSE nella misura del 65% (sessantacinque-per-cento) in favore della Creditrice e del 35% (trentacinque-per-cento) in favore del Concordato sui conti correnti indicati all'art. 7 comma 7.2 lett. a) e b). Gli Importi Maturati da Agosto 2020 dovranno essere versati in un'unica soluzione entro il 7° (settimo) giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la presente Transazione risulterà perfezionata.
- 3.2. Le Parti concordano altresì che i singoli importi, a titolo di incentivi relativi all'Impianto, che matureranno a partire dal mese successivo a quello in cui la presente Transazione risulterà perfezionata (nel seguito: **Importi Maturati Post Transazione**), saranno versati, mese per mese, da GSE nella misura del 65% (sessantacinque-per-cento) in favore della Creditrice e del 35% (trentacinque-per-cento) in favore del Concordato sui conti correnti indicati all'art. 7 comma 7.2 lett. a) e b) e ciò sino a quando l'Impianto non risulterà definitivamente alienato e trasferito a terzi.
- 3.3. Ai fini di cui ai commi 3.1 e 3.2 che precedono, le Parti si impegnano a predisporre, sottoscrivere e trasmettere al GSE, entro 7 (sette) giorni dalla stipulazione della presente transazione una lettera congiunta recante le istruzioni per il pagamento a ciascuna Parte, rispettivamente, degli Importi Maturati da Agosto 2020 e degli Importi Post Transazione nel rispetto degli accordi. Le Parti concordano che qualora GSE non dovesse dar corso ai versamenti degli Importi Maturati Post Transazione nel rispetto delle percentuali di competenza di ciascuna Parte indicate nei commi

3.1 e 3.2, nonché della suddetta lettera di istruzioni, la Parte che avrà ricevuto in tutto o in parte importi di competenza dell'altra Parte provvederà a riversare a quest'ultima la quota ricevuta in eccesso, entro dieci giorni dall'accredito, mediante bonifico sul conto corrente indicato all'art. 7 comma 7.2, trasmettendo alla medesima, entro lo stesso termine, la relativa contabile di pagamento.

- 3.4. La Creditrice si impegna ed obbliga a rimborsare al Concordato per il periodo successivo alla sottoscrizione della presente transazione il 50% delle spese sostenute per la manutenzione dell'Impianto: i pagamenti di tali importi dovranno essere effettuati mediante bonifico sul conto corrente indicato all'art. 7, comma 7.2 lett. a) entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione all'indirizzo e-mail indicato all'art. 7 comma 7.1 lett. b) dei relativi giustificativi. Il Concordato riconosce che tale ripartizione assorbe, definitivamente, forfettariamente e occorrendo transattivamente, ogni e qualunque spesa che il Concordato dovrà sostenere per la corretta manutenzione dell'impianto, restando obbligo del Concordato provvedere a siffatta manutenzione sino alla data in cui l'Impianto non risulterà definitivamente alienato e trasferito a terzi ed impegnandosi il Concordato, in caso di comprovata mancata o insufficiente manutenzione, a tenere indenne la Creditrice dalla quota spettante sugli Importi Maturati Post Transazione, ma non maturati per comprovato mancato o ridotto funzionamento dell'Impianto dovuto a comprovata carente o inadeguata manutenzione.
- 3.5. Le garanzie derivanti dalla Cessione e dal Pegno manterranno intatta la loro validità ed efficacia e continueranno ad applicarsi agli Importi Maturati da Agosto 2020 e agli Importi Maturati Post Transazione, limitatamente alle percentuali attribuite alla Creditrice a norma del presente articolo 3.

Articolo 4 – Riduzione del credito derivante dal Mutuo e mantenimento del Privilegio

- 4.1. Nel presupposto del regolare adempimento della Transazione, il credito relativo al Mutuo, precisato in data 27 ottobre 2015 in misura pari a € 710.632,45 (settecentodiecimilaseicentotrentadue/45) come da lettera B delle Premesse, si intenderà progressivamente ridotto per un importo pari alla somma degli Importi Versati, degli Importi Accantonati (nella misura netta prevista dall'art. 2, comma 2.2, lettera c), della quota degli Importi Maturati da Agosto 2020, della quota degli Importi Maturati Post Transazione e di quanto comunque sin qui percepito dalla Creditrice o di quanto la Creditrice dovesse percepire in futuro.
- 4.2. Le Parti danno atto e riconoscono che il credito derivante dal Mutuo continuerà, nella misura progressivamente ridotta secondo i criteri di cui al comma 4.1 che precede, ad essere assistito dal Privilegio menzionato alla premessa B ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del d. lgs. 385/1993 s.m.i. e dal Pegno.
- 4.3. Le Parti danno atto e riconoscono che il credito residuo relativo al saldo passivo in linea capitale del c/c 91378, precisato in data 27 ottobre 2015 in misura pari a € 202.423,21 (duecentoduemilaquattrocentoventitre/21), manterrà invece la sua attuale collocazione al chirografo.

Articolo 5 – Rinunce ed estinzione del Giudizio

- 5.1. Nel presupposto del regolare adempimento della Transazione, le Parti dichiarano di nulla più avere a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia causa relativa o connessa ai, o derivante dai, titoli giuridici menzionati nelle premesse salvo quanto previsto dall'art.

4.

5.2. In particolare:

- a) la Creditrice rinuncia a qualsivoglia ulteriore pretesa e/o rivendica a titolo di risarcimento o danno finanziario di qualsiasi genere derivante dal ritardato o ridotto incasso degli Importi Accantonati, della quota degli Importi Maturati da Agosto 2020 in poi, della quota degli Importi Maturati Post Transazione, dalla contribuzione alle Spese Forfettarie Impianto e alle spese di manutenzione successiva indicata all'articolo 3.3 e s'impegna ed obbliga a non avanzare richieste e/o rivendiche o proporre azioni volte ad ottenere ristori o indennizzi di sorta aventi titolo nei rapporti descritti in premessa; inoltre, a seguito della vendita dell'Impianto da parte del Concordato, si impegna ed obbliga a prestare senza indugio il proprio consenso, ove necessario, al subentro dell'acquirente nelle Convenzioni in essere con il GSE obbligandosi ora per allora, a non avanzare pretese e/o rivendiche di sorta nei confronti dell'acquirente medesimo;
- b) il Concordato rinuncia a qualsivoglia ulteriore pretesa e/o rivendica a titolo di risarcimento o danno finanziario di qualsiasi genere derivante dal ritardato o ridotto incasso degli Importi Accantonati, della quota degli Importi Maturati da Agosto 2020 in poi, della quota degli Importi Maturati Post Transazione, dalla contribuzione alle Spese Forfettarie Impianto e alle spese di manutenzione successiva indicata all'articolo 3.3 e s'impegna ed obbliga a non avanzare richieste e/o rivendiche o proporre azioni volte ad ottenere ristori o indennizzi di sorta aventi titolo nei rapporti descritti in premessa.

5.3. Il Giudizio verrà estinto previa notifica di rinuncia agli atti notificata dalla Creditrice al Concordato e a GSE, rinuncia che il Concordato s'impegna ad accettare attraverso notifica di atto di accettazione entro 7 (sette) giorni dalla notifica dell'atto di rinuncia. Il giudizio si estinguerà a spese integralmente compensate e il Concordato s'impegna sin d'ora a non più riproporre né in sede giudiziale né in sede stragiudiziale, né in via d'azione né in via di eccezione, le contestazioni svolte nell'atto di citazione e/o contestazioni analoghe a quelle svolte negli atti del Giudizio, da intendersi qui integralmente ritrascritti.

Articolo 6 – Esonero da responsabilità di GSE

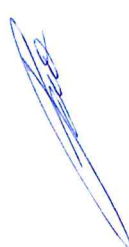
6.1. Nel presupposto dell'accettazione, da parte di GSE, senza riserve e/o condizioni, della rinuncia agli atti di cui all'art. 5 comma 5.3 in tempo utile per assicurare l'estinzione del Giudizio e della rinuncia alla rivendica del pagamento delle proprie spese legali sostenute e/o sostenende per la difesa in giudizio a seguito della chiamata in causa, le Parti concordemente dichiarano che le indicazioni concernenti il pagamento degli Importi Versati e delle somme corrispondenti all'applicazione delle percentuali degli Importi Maturati da Agosto 2020 e degli Importi Maturati Post Transazione valgano ad, ogni effetto, come istruzione congiunta e irrevocabile di pagamento a GSE.

6.2. Ogni pagamento effettuato da GSE nel rispetto di quanto previsto dalla Transazione esonererà GSE da ogni e qualsivoglia responsabilità verso ciascuna delle Parti, tale esonero risultando stipulato in favore di GSE anche, occorrendo, ai sensi dell'art. 1411 comma 1° cod. civ che troverà applicazione anche qualora GSE non formuli la

dichiarazione di cui al comma 2° dello stesso art. 1411

Articolo 7 – Varie

- 7.1. Ove non diversamente e specificamente previsto, ogni comunicazione fra le Parti sarà valida se trasmessa via PEC ai seguenti indirizzi che resteranno validi sino al 10° (decimo) giorno successivo al ricevimento di una comunicazione a PEC che indichi i nuovi indirizzi:
- a) Per il Concordato cp7.2015perugia@pecconcordati.it;
 - b) Per la Creditrice e per ciascuna delle entità che la compongono (Intesa, REV, Purple ufficio.legale@pec.revgestionecrediti.it).
- 7.2. I versamenti previsti dalla presente Transazione saranno effettuati mediante bonifico sui seguenti conti correnti:
- a) Per il Concordato: c/c n. 01000000814 aperto presso CREDITO EMILIANO S.p.a., Filiale di Perugia G. 3, Via delle Caravelle n. 1, IBAN IT 27 W 03032 03009 01000000814
 - b) Per la Creditrice: c/c n. 18406 aperto presso Intesa San Paolo, filiale di Parma, via Langhirano 1 e intestato a Purple, IBAN IT 74 C 03069 127111 00000018406.
- 7.3. Ciascuna Parte si impegna a portare ad immediata conoscenza dell'altra, e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dal suo verificarsi, qualsivoglia accadimento che direttamente o indirettamente la concerna e che possa avere rilievo ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, costituendo un presupposto per l'esercizio di un diritto che la presente Transazione accordi all'altra Parte in dipendenza della conoscenza del fatto comunicato.
- 7.4. L'eventuale nullità, accertata in sede arbitrale o giudiziale, di una o più clausole della presente Transazione non comporta la nullità dell'intero accordo, né la nullità delle clausole indipendenti da quelle dichiarate nulle.
- 7.5. Le rubriche e le titolazioni degli articoli, così come il richiamo sintetico del contenuto di alcune clausole operato in ogni altra parte della Transazione hanno una mera finalità illustrativa e non assumono alcuna valenza interpretativa del contenuto delle clausole e/o degli articoli che esse rubrichino, titolino o richiamino.



Articolo 8 – Legge applicabile e foro esclusivo

- 8.1. Per quanto quivi non espressamente previsto o derogato, anche in via implicita, la presente Transazione sarà regolata dalla legge italiana con esclusione di ogni altra legge.
- 8.2. Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia, applicazione o esecuzione della presente Transazione sarà esclusivamente competente il Foro di Perugia.

* * *



Ove d'accordo con quanto precede, Vi invitiamo a voler riprodurre l'intero testo della proposta e farcela pervenire regolarmente sottoscritta per integrale accettazione dal Liquidatore del Concordato a mezzo PEC al seguente indirizzo e in copia gli avvocati difensori in prosieguo menzionati. La data di ricevimento della Vostra PEC di accettazione costituirà la data in cui la Transazione si considererà perfezionata.

Ricevuta in copia la Vostra accettazione, il legale difensore del Concordato Avv. Andrea Migliarini (PEC andrea.migliarini@avvocatiperugiapec.it) e i legali difensori della Creditrice, Avvocati Emilio Girino (PEC emilio.girino@milano.pecavvocati.it), Leonardo Gregoroni (PEC avvleonardogregoroni@milano.pecavvocati.it) e Roberto Pavia (PEC roberto.pavia@milano.pecavvocati.it) provvederanno a scambiarsi a mezzo PEC, dichiarazione di rispettiva rinuncia al privilegio di solidarietà professionale di cui all'art. 13 della legge professionale forense s.m.i.

Distinti saluti

Rev Gestione Crediti S.p.A.
(in proprio e quale mandataria di Purple SPV Srl)

Per accettazione

5. Maggio 2022

Il Liquidatore giudiziale
per accettazione